

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaio	Pagina
	I (Comunicazioni)	
	PARLAMENTO EUROPEO	
	SESSIONE 2001-2002	
	Sedute del 2 e 3 maggio 2001	
	Mercoledì 2 maggio 2001	
(2002/C 27 E/01)	PROCESSO VERBALE	
	SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA	1
	1. Ripresa della sessione	1
	2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	1
	3. Composizione del Parlamento	1
	4. Interpretazione del regolamento	1
	5. Seguito dato ai pareri e alle risoluzioni del Parlamento	2
	6. Presentazione di documenti	2
	7. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio	8
	8. Ordine del giorno	8
	9. Partenariato con le Nazioni Unite nel campo dello sviluppo e degli aiuti umanitari (Comunicazione della Commissione)	9
	10. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Sichrovsky (discussione)	10
	11. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Voggenhuber (discussione)	10
	12. Richiesta di revoca dell'immunità della on. Jeggle (discussione)	10
	13. Accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione ***I (discussione)	10
	14. Benvenuto	11
	15. Accordo CE/FYROM *** (discussione)	11

(Segue)

16. Problemi della sicurezza nucleare quindici anni dopo l'incidente di Chernobyl e conseguenze per la salute (dichiarazione seguita da discussione)	11
17. Protezione dell'euro dalle falsificazioni * (discussione)	12
18. Trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite/Determinazione del profilo delle droghe sintetiche * (discussione)	12
19. Prevenzione, controllo ed eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili ***II (discussione)	13
20. Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ***I (discussione)	13
21. Medicinali per uso veterinario (discussione)	13
22. Ordine del giorno della prossima seduta	13
23. Chiusura della seduta	13
ELENCO DEI PRESENTI	14

Giovedì 3 maggio 2001

(2002/C 27 E/02)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA	15
1. Apertura della seduta	15
2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	15
3. Storni di stanziamenti	15
4. Programmi di stabilità e di convergenza (discussione)	17
5. Internet della prossima generazione (discussione)	17
6. Conti di taluni tipi di società ***I (discussione)	17
TURNO DI VOTAZIONI	
7. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Sichrovsky (votazione)	18
8. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Voggenhuber (votazione)	18
9. Richiesta di revoca dell'immunità della on. Jeggle (votazione)	18
10. Adeguamento delle prospettive finanziarie (votazione)	18
11. Prevenzione, controllo ed eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili ***II (votazione)	19
12. Accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione ***I (votazione)	19
13. Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ***I (votazione)	19
14. Accordo CE-FYROM *** (votazione)	20
15. Protezione dell'euro dalle falsificazioni * (votazione)	20
16. Trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite/ Determinazione del profilo delle droghe sintetiche * (votazione)	21
17. Problemi della sicurezza nucleare quindici anni dopo l'incidente di Chernobyl e conseguenze per la salute (votazione)	21
18. Medicinali per uso veterinario (votazione)	22
19. Programmi di stabilità e di convergenza (votazione)	22
20. Internet della prossima generazione (votazione)	22
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
21. Competenza delle commissioni/ Autorizzazione a elaborare relazioni d'iniziativa	23
22. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta	24

Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
23. Calendario delle prossime sedute	24
24. Interruzione della sessione	24
ELENCO DEI PRESENTI	25
RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE	26
Per motivi di ordine tecnico l'elenco della votazione per appello nominale riguardante l'emendamento 95 alla relazione Cashman non ha potuto essere registrata	26
Relazione Cashman A5-0318/2000 – Proposta Commissione	26
Relazione Cashman A5-0318/2000 – Risoluzione	27
Relazione Evans Jillian A5-0125/2001 – Emendamenti 6 e 7, seconda parte	28
Relazione Evans Jillian A5-0125/2001 – Emendamento 6 e 7, terza parte	30
TESTI APPROVATI	
1. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Peter Sichrovsky	
A5-0123/2001	
Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Peter Sichrovsky (2000/2237(IMM))	32
2. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Johannes Voggenhuber	
A5-0124/2001	
Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Johannes Voggenhuber (2000/2238(IMM))	32
3. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Elisabeth Jeggle	
A5-0126/2001	
Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Elisabeth Jeggle (2001/2031(IMM))	33
4. Adeguamento delle prospettive finanziarie	
A5-0110/2001	
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguamento delle prospettive finanziarie alle condizioni d'esecuzione (presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in applicazione dei punti 16-18 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999) (COM(2001) 149 – C5-0117/2001 – 2001/0075(ACI))	34
ALLEGATO	
Decisione del Parlamento europeo del Consiglio relativa all'adeguamento delle prospettive finanziarie alle condizioni d'esecuzione	35
5. Prevenzione, controllo ed eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili ***II	
A5-0118/2001	
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (14780/1/2000 – C5-0048/2001 – 1998/0323(COD))	38
6. Accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ***I	
A5-0318/2000	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2000) 30 – C5-0057/2000 – 2000/0032(COD))	39
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2000) 30 – C5-0057/2000 – 2000/0032(COD))	54

7.	Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ***I	
	A5-0125/2001	
	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2000) 529 – C5-0477/2000 – 2000/0221(COD))	55
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2000) 529 – C5-0477/2000 – 2000/0221(COD))	58
8.	Accordo CE/FYROM ***	
	A5-0132/2001	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dall'altra (6727/1/2001-6726/2001 – COM(2001) 90 – C5-0157/2001 – 2001/0049(AVC))	59
9.	Protezione dell'euro contro la falsificazione *	
	A5-0120/2001	
1.	Iniziativa del governo della Repubblica francese volta a far sì che il Consiglio adotti un progetto di decisione relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione (5551/2001 – C5-0054/2001 – 2001/0804(CNS))	59
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del governo della Repubblica francese volta a far sì che il Consiglio adotti un progetto di decisione relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (5551/2001 – C5-0054/2001 – 2001/0804(CNS))	63
2.	Orientamento del Consiglio riguardante un progetto di regolamento del Consiglio che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (6281/2001 – C5-0084/2001 – 2000/0208(CNS))	64
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'Orientamento del Consiglio su un progetto di regolamento del Consiglio che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (6281/2001 – C5-0084/2001 – 2000/0208(CNS))	66
3.	Orientamento del Consiglio riguardante un progetto di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. .../2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (6281/2001 – C5-0084/2001 – 2000/0208(CNS))	66
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'Orientamento del Consiglio riguardante un progetto di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. .../01 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (6281/2001 – C5-0084/2001 – 2000/0208(CNS))	67
10.	Trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite/Sistema di analisi forense speciale del profilo delle droghe sintetiche *	
	A5-0121/2001	
1.	Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione GAI del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite (14008/2000 – C5-0734/2000 – 2000/0826(CNS))	67
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione GAI del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite (14008/2000 – C5-0734/2000 – 2000/0826(CNS))	71
2.	Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione GAI del Consiglio che istituisce un sistema di analisi forense speciale del profilo delle droghe sintetiche (14007/2000 – C5-0737/2000 – 2000/0825(CNS))	72
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione GAI del Consiglio che istituisce un sistema di analisi forense speciale del profilo delle droghe sintetiche (14007/2000 – C5-0737/2000 – 2000/0825(CNS))	77

11. Problema della sicurezza nucleare quindici anni dopo l'incidente di Cernobil e ripercussioni sulla salute	
B5-0321, 0322, 0323, 0324 e 0325/2001	
Risoluzione del Parlamento europeo sul problema della sicurezza nucleare quindici anni dopo l'incidente di Cernobil e sulle sue ripercussioni sulla salute	78
12. Medicinali per uso veterinario	
A5-0119/2001	
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Disponibilità dei medicinali per uso veterinario (COM(2000) 806 – C5-0105/2001 – 2001/2054(COS))	80
13. Programmi di stabilità e convergenza	
A5-0127/2001	
Risoluzione del Parlamento europeo sulla valutazione annuale dell'applicazione dei programmi di stabilità e convergenza (2001/2009(INI))	82
14. Internet della prossima generazione	
A5-0116/2001	
Risoluzione del Parlamento europeo sull'Internet di prossima generazione: la necessità di un'iniziativa di ricerca dell'UE (2000/2102(INI))	84

Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
** I	procedura di cooperazione, prima lettura
** II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
*** I	procedura di codecisione, prima lettura
*** II	procedura di codecisione, seconda lettura
*** III	procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

AFET	commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
BUDG	commissione per i bilanci
CONT	commissione per il controllo dei bilanci
LIBE	commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
ECON	commissione per i problemi economici e monetari
JURI	commissione giuridica e per il mercato interno
ITRE	commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
EMPL	commissione per l'occupazione e gli affari sociali
ENVI	commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
AGRI	commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
PECH	commissione per la pesca
RETT	commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
CULT	commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport
DEVE	commissione per lo sviluppo e la cooperazione
AFCO	commissione per gli affari costituzionali
FEMM	commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
PETI	commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PPE-DE	gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei democratici europei
PSE	gruppo del partito del socialismo europeo
ELDR	gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
Verts/ALE	gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL	gruppo confederale della sinistra unitaria europea/sinistra verde nordica
UEN	gruppo Unione per l'Europa delle Nazioni
TDI	gruppo tecnico dei deputati indipendenti - gruppo misto
EDD	gruppo per l'Europa delle democrazie e delle diversità
NI	non-iscritti

Mercoledì 2 maggio 2001

I*(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO**

SESSIONE 2001-2002

Sedute del 2 e 3 maggio 2001
PALAZZO PAUL-HENRI SPAAK — BRUXELLES

(2002/C 27 E/01)

PROCESSO VERBALE**SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA**

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

*Presidente***1. Ripresa della sessione**

La Presidente dichiara aperta la seduta alle 15.00.

2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Composizione del Parlamento

La Presidente informa il Parlamento che l'on. Laignel le ha comunicato per iscritto le sue dimissioni da deputato al Parlamento a decorrere dal 5 aprile 2001.

Ai sensi dell'articolo 8 del proprio regolamento e dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo, il Parlamento constata tale vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

4. Interpretazione del regolamento

Conformemente all'articolo 180, paragrafo 3, del regolamento, la Presidente informa il Parlamento della seguente interpretazione dell'articolo 3 dell'allegato I, resa dalla commissione per gli affari costituzionali, competente in merito all'applicazione di detta disposizione:

«Il registro può essere reso accessibile al pubblico per via elettronica».

Mercoledì 2 maggio 2001

- Relazione della Commissione: Situazione dell'applicazione della direttiva del Consiglio 93/104/CE del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro («Direttiva sull'orario di lavoro») (COM(2000) 787 – C5-0147/2001 – 2001/2073(COS))
deferimento merito: EMPL
 parere: PECH, RETT, FEMM

- Proposta di storno di stanziamenti 4/2001 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 (SEC(2001) 596 – C5-0148/2001 – 2001/2074(GBD))
deferimento merito: BUDG

- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 02/2001 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 (C5-0149/2001 – 2001/2064(GBD))
deferimento merito: BUDG

- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 03/2001 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 (C5-0150/2001 – 2001/2065(GBD))
deferimento merito: BUDG

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «e-Learning – Pensare all'istruzione di domani» (COM(2001) 172 – C5-0151/2001 – 2000/2337(COS))
deferimento merito: CULT
 parere: BUDG, FEMM

- Proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) 1267/1999 del Consiglio, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (COM(2001) 110 – C5-0152/2001 – 2001/0058(CNS))
deferimento merito: CONT
 parere: RETT
base giuridica: articolo 308 trattato CE

- Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per l'esercizio 2001 – Sezione II – Consiglio (7460/2001 – C5-0153/2001 – 2001/2026(BUD))
deferimento merito: BUDG
 parere: AFET e le commissioni interessate

- Proposta di storno di stanziamenti 5/2001 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 (SEC(2001) 655 – C5-0154/2001 – 2001/2075(GBD))
deferimento merito: BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti 6/2001 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 (SEC(2001) 656 – C5-0155/2001 – 2001/2076(GBD))
deferimento merito: BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti 7/2001 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 (SEC(2001) 657 – C5-0156/2001 – 2001/2077(GBD))
deferimento merito: BUDG

- Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dall'altra (6726/2001 – C5-0157/2001 – 2001/0049(AVC))
deferimento merito: AFET
 parere: ITRE
base giuridica: articolo 310 trattato CE, articolo 300, paragrafo 2, primo comma, paragrafo 3, secondo comma trattato CE, articolo 9 trattato CECA

Mercoledì 2 maggio 2001

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2001) 213 – C5-0159/2001 – 2001/0095(COD))
deferimento merito: ECON
 parere: JURI
base giuridica: articolo 47, paragrafo 2 trattato CE

- Proposta di storno di stanziamenti 8/2001 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 (SEC(2001) 659 – C5-0160/2001 – 2001/2079(GBD))
deferimento merito: BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti 9/2001 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2001 (SEC(2001) 660 – C5-0161/2001 – 2001/2078(GBD))
deferimento merito: BUDG

- Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (COM(2001) 183 – C5-0162/2001 – 2001/0090(CNS))
deferimento merito: AGRI
 parere: ENVI
base giuridica: articolo 37 trattato CE

- Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/603/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi seme di patata (COM(2001) 186 – C5-0163/2001 – 2001/0089(CNS))
deferimento merito: AGRI
 parere: ENVI
base giuridica: articolo 37 trattato CE

- Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione, recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE (COM(2001) 222 – C5-0164/2001 – 1998/0225(COD))
deferimento merito: ENVI
base giuridica: articolo 175, paragrafo 1 trattato CE

- Proposta modificata di decisione del Consiglio che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato di Nizza, relativo alle conseguenze finanziarie legate allo scadere del trattato CEEA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (COM(2001) 121 – C5-0165/2001 – 2001/0061(CNS))
deferimento merito: BUDG
 parere: CONT, ITRE

- Proposta modificata di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della «CECA in liquidazione» e, dopo chiusura della liquidazione, delle «Disponibilità del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio» (COM(2001) 121 – C5-0166/2001 – 2000/0363(CNS))
deferimento merito: BUDG
 parere: CONT, ITRE

- Proposta modificata di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del «Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio» (COM(2001) 121 – C5-0167/2001 – 2000/0364(CNS))
deferimento merito: ITRE
 parere: BUDG, CONT

Mercoledì 2 maggio 2001

- Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, che modifica le direttive 70/156/CEE e 97/27/CE (COM(2001) 217 – C5-0168/2001 – 1997/0176(COD))
 deferimento merito: JURI
 (trasmesso alle commissioni competenti per parere in prima lettura: ECON, RETT)
 base giuridica: articolo 95 trattato CE
- Raccomandazione della Commissione riguardante i grandi orientamenti politici economici degli Stati membri e della Comunità per il 2001 (COM(2001) 224 – C5-0169/2001 – 2001/2081(COS))
 deferimento merito: ECON
 parere: EMPL
 base giuridica: articolo 99, paragrafo 2 trattato CE
- Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici e recante modifica della proposta della Commissione (COM(2001) 243 – C5-0170/2001 – 1999/0067(COD))
 deferimento merito: ENVI
 base giuridica: articolo 175, paragrafo 1 trattato CE

b) *dalla Corte dei conti:*

- Relazione speciale 3/99 sulla gestione e il controllo dei bonifici di interessi da parte dei servizi della Commissione corredata delle risposte della Commissione (C5-0158/2001 – 2001/2015(COS))
 deferimento merito: CONT
 parere: ITRE

c) *dalle commissioni parlamentari:*ca) *le seguenti relazioni:*

- Relazione sulla relazione speciale n. 11/2000 della Corte dei conti sul regime di sostegno per l'olio d'oliva, corredata dalle risposte della Commissione (RCC0011/00 – C5-0009/2001 – 2001/2001(COS)) – commissione per il controllo dei bilanci
 Relatore: on. Casaca
 (A5-0114/2001)
- Relazione sull'Internet di prossima generazione: la necessità di un'iniziativa di ricerca dell'UE – 2000/2102(INI) – commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
 Relatore: on. Harbour
 (A5-0116/2001)
- Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla disponibilità dei medicinali per uso veterinario (COM(2000) 0806 – C5-0105/2001 – 2001/2054(COS)) – commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
 Relatrice: on. Doyle
 (A5-0119/2001)
- * Relazione
 1. sull'iniziativa del Governo della Repubblica francese volta a far sì che il Consiglio adotti un progetto di decisione relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (5551/2001 – C5-0054/2001 – 2001/0804(CNS));
 2. sull'orientamento del Consiglio su un progetto di regolamento del Consiglio che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (6281/2001 – C5-0084/2001 – 2000/0208(CNS));

Mercoledì 2 maggio 2001

3. sull'orientamento del Consiglio su un progetto di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. /01 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (6281/2001 – C5-0084/2001 – 2000/0208(CNS) – commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: on. Cederschiöld
(A5-0120/2001)
- * Relazione
1. sull'iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite (14008/2000 – C5-0734/2000 – 2000/0826(CNS));
 2. sull'iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce un sistema di analisi forense speciale del profilo delle droghe sintetiche (14007/2000 – C5-0737/2000 – 2000/0825(CNS)) – commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: on. Cederschiöld
(A5-0121/2001)
- Relazione sulla relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (COM(2000) 325 – C5-0509/2000 – 2000/2246(COS)) – commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport
Relatore: on. Aparicio Sánchez
(A5-0122/2001)
- Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Peter Sichrovsky (2000/2237(IMM)) – commissione giuridica e per il mercato interno
Relatore: on. Zimeray
(A5-0123/2001)
- Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Johannes Voggenhuber (2000/2238(IMM)) – commissione giuridica e per il mercato interno
Relatore: on. Zimeray
(A5-0124/2001)
- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2000) 529 – C5-0477/2000 – 2000/0221(COD)) – commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatrice: on. Jillian Evans
(A5-0125/2001)
- Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Elisabeth Jeggle (2001/2031(IMM)) – commissione giuridica e per il mercato interno
Relatore: on. MacCormick
(A5-0126/2001)
- Relazione sulla valutazione annuale dell'applicazione dei programmi di stabilità e convergenza (2001/2009(INI)) – commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: on. Katiforis
(A5-0127/2001)
- Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 2820/98 del Consiglio del 21 dicembre 1998 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 onde estendere ai prodotti originari dei paesi meno progrediti la franchigia doganale senza limiti quantitativi (COM(2000) 561 – C5-0136/2001 – 2000/0239(COS)) – commissione per lo sviluppo e la cooperazione
Relatore: on. Miranda
(A5-0128/2001)

Mercoledì 2 maggio 2001

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione del quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, il Regno della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia dall'altro (COM(2000) 865 — C5-0028/2001 — 2000/0348(CNS)) — commissione per la pesca
Relatrice: on. Langenhagen
(A5-0129/2001)
- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società (COM(2000) 80 — C5-0106/2000 — 2000/0043(COD)) — commissione giuridica e per il mercato interno
Relatore: on. Inglewood
(A5-0130/2001)
- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (procedura Hughes) (COM(2000) 487 — C5-0453/2000 — 2000/0211(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatore: on. Lange
(A5-0131/2001)
- *** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dall'altra (6727/1/2001 — 6726/2001 — COM(2001) 90 — C5-0157/2001 — 2001/0049(AVC)) — commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
Relatore: on. Swoboda
(A5-0132/2001)

cb) le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (13258/1/2000 — C5-0029/2001 — 2000/0021(COD)) — commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport
Relatore: on. Robert Evans
(A5-0115/2001)
- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (14780/1/2000 — C5-0048/2001 — 1998/0323(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatrice: on. Roth-Behrendt
(A5-0118/2001)

d) dai deputati le seguenti proposte di risoluzione (art. 48 del regolamento):

- Garriga Polledo sul registro testamentario europeo (B5-0033/2001)
deferimento merito: JURI
- Staes, Jillian Evans, Knörr Borràs, Maes, Bautista Ojeda, Hudghton, Nogueira Román, MacCormick, Ortuondo e Eurig Wyn sulla tutela e rappresentanza politica diretta delle minoranze linguistiche della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia (B5-0034/2001)
deferimento merito: LIBE
parere: CULT

Mercoledì 2 maggio 2001

7. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

La Presidente ha ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

- verbale di rettifica della convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia;
- protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA);
- memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sul regime di accesso al mercato per i prodotti tessili e i capi di abbigliamento, siglato a Bruxelles il 5 dicembre 2000;
- accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose.

8. Ordine del giorno

La Presidente comunica che l'ordine dei lavori è stato fissato (*processo verbale del 2 aprile 2001, punto 11*).

Dichiara di aver ricevuto un certo numero di richieste di modifica, che sono state comunicate ai deputati:

- *mercoledì 2 maggio*
 - la comunicazione della Commissione verterà sul partenariato con le Nazioni Unite nel campo dello sviluppo e degli aiuti umanitari e sarà svolta dal commissario Nielson;
 - la commissione giuridica ha approvato la relazione MacCormick sulla richiesta di revoca dell'immunità della on. Jeggle. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento, questa relazione è iscritta d'ufficio al primo punto dell'ordine del giorno, dopo la relazione Zimeray sulla richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Voggenhuber.

Intervengono gli onn.:

- MacCormick, sull'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento;
 - Wurtz il quale, a nome del gruppo GUE/NGL, deplora che il problema degli scioperi della fame nelle prigioni turche non figuri nell'ordine del giorno (la Presidente risponde che il Consiglio ha comunicato di non essere in grado di affrontare questo tema prima della prossima tornata);
 - sulla richiesta dell'on. Wurtz: Swoboda, Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, il quale insiste perché in futuro il Consiglio sia sempre presente alle sedute del Parlamento (la Presidente replica informandolo di essere già intervenuta in tal senso presso il Consiglio), Cohn-Bendit e Wurtz.
-
- *giovedì 3 maggio*
 - in considerazione del fatto che relazione Inglewood sui conti di taluni tipi di società (A5-0130/2001) (*punto 65 dell'ordine del giorno*) è stata approvata solamente il 24 aprile, si ipotizza che, pur mantenendo la discussione all'ordine del giorno, la votazione sia aggiornata alla prossima tornata. Il termine per la presentazione di emendamenti sarebbe fissato a giovedì 10 maggio alle 12.00. Il Parlamento esprime il suo assenso in proposito;
 - la relazione Colom i Naval sull'adattamento delle prospettive finanziarie (A5-0110/2001), rinviata in commissione il 3 aprile 2001 sulla base dell'articolo 144, paragrafo 1, del regolamento (*processo verbale della seduta in tale data, punto 14*) è iscritta nel turno di votazioni.

Mercoledì 2 maggio 2001

Interventi sulla procedura

Intervengono gli onn.:

- Corbett il quale, richiamandosi allo scambio di opinioni del 12 marzo 2001 sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Berlusconi (*processo verbale della seduta in tale data, punto 11*) e alle decisioni recentemente assunte in materia dalla Conferenza dei presidenti, rileva l'urgenza della questione e chiede garanzie per una rapida esecuzione dell'indagine presso le autorità spagnole decisa dalla Conferenza dei presidenti e la fissazione di una scadenza.

(La Presidente fornisce le informazioni seguenti:

1. il documento richiesto dall'on. Barón Crespo, ove sono riassunte tutte le richieste di revoca dell'immunità presentate a partire dall'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, conferma che tutte le richieste, ad eccezione delle richieste portoghesi e di una richiesta spagnola su cui esiste un margine di dubbio, hanno sempre transitato per i rispettivi governi;
 2. la Conferenza dei presidenti ha deliberato come segue:
 - la commissione per gli affari costituzionali è incaricata di redigere un documento di merito sulle modalità per l'esame delle richieste di revoca dell'immunità e sull'eventuale necessità di integrare il regolamento del Parlamento; l'on Napolitano, presidente di detta commissione, ha accettato tale compito ed un relatore sarà designato domani;
 - la Presidente del Parlamento inoltrerà una nuova lettera al Ministro degli Affari esteri spagnolo per sollecitare un rapido esame della questione; la lettera sarà messa a disposizione dei deputati;
 - la Presidente del Parlamento è stata incaricata di affidare ad un deputato il compito di seguire l'evoluzione della vicenda; a tal fine, è stata designata la on. Garaud, la quale, per ragioni di carattere personale, è stata impossibilitata a recarsi in Spagna.
 3. Il giudice della Corte suprema spagnola ha deferito al Consiglio d'Europa una domanda analoga, che però è stata inoltrata tramite le autorità governative spagnole; questo diverso trattamento, a suo giudizio, conferma i suoi dubbi e rafforza la sua convinzione di aver agito correttamente in attesa di ricevere comunicazioni ufficiali);
- sul medesimo tema, Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Hautala, a nome del gruppo Verts/ALE, Frassoni, quest'ultima sull'intervento dell' on. Poettering, Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Palacio Vallelersundi, presidente della commissione giuridica, McCormick, Manisco, Corbett, Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Cox, a nome del gruppo ELDR, e Tajani;
 - Butel sui recenti allagamenti nella Somme (la Presidente gli risponde che tale argomento sarà certamente trattato nell'ambito delle discussioni su problemi d'attualità della prossima tornata);
 - Lynne sulla condanna da parte della giustizia belga, con procedura accelerata, e il nuovo processo intentato il mese scorso a carico di Mark Forrester, abitante della sua circoscrizione, per aver partecipato ad atti di violenza durante il campionato Euro 2000; giudica tale modo di procedere contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed alla Carta europea dei diritti fondamentali e chiede il sostegno della Presidente (la Presidente le suggerisce di contattare il presidente della commissione delle petizioni);
 - Scallon sulla necessità di mettere a disposizione degli elettori irlandesi il testo del Trattato di Nizza in vista del prossimo referendum che si terrà sull' argomento (la Presidente risponde che studierà il modo di venire incontro a tale richiesta).

PRESIDENZA DELL'ON. INGO FRIEDRICH

Vicepresidente

9. Partenariato con le Nazioni Unite nel campo dello sviluppo e degli aiuti umanitari (Comunicazione della Commissione)

Il commissario Nielson espone una comunicazione sul partenariato con le Nazioni unite nel campo dello sviluppo e degli aiuti umanitari.

Mercoledì 2 maggio 2001

Intervengono per rivolgere domande, alle quali il commissario Nielson risponde successivamente per serie di tre, gli onn. Howitt, Deva, Thors, Maes, Miranda, Khanbhai, Kinnock, Corrie, Sauquillo Pérez del Arco, Maij-Weggen e Bowis.

La Presidenza dichiara chiuso il punto.

10. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Sichrovsky (discussione)

L'on. Zimeray illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione giuridica e per il mercato interno, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Peter Sichrovsky (2000/2237(IMM)) (A5-0123/2001).

Intervengono gli onn. Zappalà, a nome del gruppo PPE-DE e Berger, a nome del gruppo PSE.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 3 maggio 2001, punto 7.

11. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Voggenhuber (discussione)

L'on. Zimeray illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione giuridica e per il mercato interno, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Johannes Voggenhuber (2000/2238(IMM)) (A5-0124/2001).

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Zappalà, a nome del gruppo PPE-DE, Berger, a nome del gruppo PSE e Hautala, a nome del gruppo Verts/ALE.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 3 maggio 2001, punto 8.

12. Richiesta di revoca dell'immunità della on. Jeggle (discussione)

L'on. MacCormick illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione giuridica e per il mercato interno, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Elisabeth Jeggle (2001/2031(IMM)) (A5-0126/2001).

Intervengono gli onn. Zappalà, a nome del gruppo PPE-DE e Zimeray, a nome del gruppo PSE.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 3 maggio 2001, punto 9.

13. Accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione *I (discussione)**

L'on. Cashman illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2000) 30 — C5-0057/2000 — 2000/0032(COD)) (A5-0318/2000).

Relatrice per parere «Procedura Hughes rafforzata»: on. Maij-Weggen (AFCO)

Relatrice per parere «Procedura Hughes»: on. Hautala (JURI)

Intervengono gli onn. Maij-Weggen, relatrice per parere della commissione AFCO, Hautala, relatrice per parere della commissione JURI, la Presidente in carica del Consiglio Britta Lejon, il commissario Barnier, gli onn. Cederschiöld, a nome del gruppo PPE-DE, e Van den Berg, a nome del gruppo PSE.

Mercoledì 2 maggio 2001

PRESIDENZA DELL'ON. JOAN COLOM I NAVAL

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Wiebenga, a nome del gruppo ELDR, Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE, Frahm, a nome del gruppo GUE/NGL, Krarup, a nome del gruppo EDD, Raschhofer, non iscritta, Theato, Andersson, Watson, presidente della commissione LIBE, Schörling, Sjöstedt, Bonde, Pirker, Hans-Peter Martin, Malmström, Seppänen, Blokland, Ford, Thors, Thorning-Schmidt, Andreasen, Majj-Weggen e Cashman, relatore, per fatto personale a seguito dell'intervento dell'on. Krarup.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 3 maggio 2001, punto 12.*

14. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) presente in tribuna d'onore.

15. Accordo CE/FYROM * (discussione)**

L'on. Swoboda illustra la sua raccomandazione, presentata a nome della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione concernente la conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da un lato, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altro (6727/1/2001/ – 6726/2001 – COM(2001) 90 – C5-0157/2001 – 2001/0049(AVC)) (A5-0132/2001).

PRESIDENZA DELL'ON. LUIS MARINHO

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Pack, presidente della Delegazione per le relazioni con l'Europa sudorientale, a nome del gruppo PPE-DE, Volcic, a nome del gruppo PSE, Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Queiró, a nome del gruppo UEN, Dupuis, gruppo TDI, Belder, a nome del gruppo EDD, Oostlander, Wiersma, Papayannakis, Collins, Katiforis e Korakas e il commissario sig.ra Wallström.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 3 maggio 2001, punto 14.*

16. Problemi della sicurezza nucleare quindici anni dopo l'incidente di Chernobyl e conseguenze per la salute (dichiarazione seguita da discussione)

Il commissario sig.ra Wallström fa una dichiarazione sul problema della sicurezza nucleare quindici anni dopo l'incidente di Chernobyl e le conseguenze per la salute.

Intervengono gli onn. Mombaur, a nome del gruppo PPE-DE, Adam, a nome del gruppo PSE, Schörling, a nome del gruppo Verts/ALE, Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL, Kronberger, non iscritto, Flemming, Wiersma, Isler Béguin, Trakatellis e Jillian Evans e il commissario sig.ra Wallström.

La Presidenza comunica che sono state presentate cinque proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

- Suominen, Fiori, Chichester e Florenz, a nome del gruppo PPE-DE, sul problema della sicurezza nucleare a quindici anni dall'incidente di Chernobyl e sue conseguenze sul piano della salute (B5-0321/2001);
- McNally e Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE, sulla sicurezza nucleare 15 anni dopo l'incidente di Chernobyl (B5-0322/2001);

Mercoledì 2 maggio 2001

- Sjöstedt, Papayannakis, González Álvarez, Meijer, Di Lello Finuoli, Kaufmann e Manisco, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla sicurezza nucleare 15 anni dopo l'incidente di Chernobyl (B5-0323/2001);
- Olsson e Maaten, a nome del gruppo ELDR, sulla sicurezza nucleare a 15 anni dall'incidente di Chernobyl (B5-0324/2001);
- Lannoye, Ahern e Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla sicurezza nucleare a quindici anni dall'incidente di Chernobyl (B5-0325/2001).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 3 maggio 2001, punto 17.

(La seduta è sospesa alle 20.25 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI

Vicepresidente

17. Protezione dell'euro dalle falsificazioni * (discussione)

La on. Cederschiöld illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni,

1. sull'iniziativa del governo della Repubblica francese volta a far sì che il Consiglio adotti un progetto di decisione relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (5551/2001 — C5-0054/2001 — 2001/0804(CNS)),
2. sull'orientamento del Consiglio su un progetto di regolamento del Consiglio che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (6281/2001 — C5-0084/2001 — 2000/0208(CNS)),
3. sull'orientamento del Consiglio su un progetto di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n.../01 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (6281/2001 — C5-0084/2001 — 2000/0208(CNS)) (A5-0120/2001).

Intervengono gli onn. Hernández Mollar, a nome del gruppo PPE-DE, Cashman, a nome del gruppo PSE, Berthu, non iscritto, Coelho e Ford e il commissario sig.ra Schreyer.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 3 maggio 2001, punto 15.

18. Trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite/Determinazione del profilo delle droghe sintetiche * (discussione)

La on. Cederschiöld illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, sulle iniziative del Regno di Svezia in vista dell'adozione:

1. della decisione del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite (14008/2000 — C5-0734/2000 — 2000/0826(CNS)),
2. della decisione del Consiglio che istituisce un sistema di analisi forense speciale del profilo delle droghe sintetiche (14007/2000 — C5-0737/2000 — 2000/0825(CNS)) (A5-0121/2001).

Intervengono gli onn. Pirker, a nome del gruppo PPE-DE, Ilka Schröder, a nome del gruppo Verts/ALE e Sörensen e il commissario Vitorino.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 3 maggio 2001, punto 16.

Mercoledì 2 maggio 2001

19. Prevenzione, controllo ed eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili *II (discussione)**

L'ordine del giorno reca la raccomandazione per la seconda lettura, presentata a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (14780/1/2000 – C5-0048/2001 – 1998/0323(COD)) (A5-0118/2001).

Intervengono gli onn. Whitehead, dapprima per scusare l'assenza della relatrice, on. Roth-Berendt, e quindi nel merito della discussione, a nome del gruppo PSE, Doyle, a nome del gruppo PPE-DE, Paulsen, a nome del gruppo ELDR, Auroi, a nome del gruppo Verts/ALE, Corbey, Pesälä, González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL e Korhola e il commissario Byrne.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 3 maggio 2001, punto 11.

20. Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia *I (discussione)**

L'on. Jillian Evans illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2000) 529 – C5-0477/2000 – 2000/0221(COD)) (A5-0125/2001).

Intervengono gli onn. Arvidsson, a nome del gruppo PPE-DE, Whitehead, a nome del gruppo PSE, Davies, a nome del gruppo ELDR e Doyle e il commissario Byrne.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 3 maggio 2001, punto 13.

21. Medicinali per uso veterinario (discussione)

La on. Doyle illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Disponibilità dei medicinali per uso veterinario (COM(2000) 806 – C5-0105/2001 – 2001/2054(COS)) (A5-0119/2001).

Interviene la on. McKenna e il commissario Liikanen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 3 maggio 2001, punto 18.

22. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che è stato fissato l'ordine del giorno della seduta di domani (documento «Ordine del giorno» PE 303.030/OJJE).

23. Chiusura della seduta

La Presidenza dichiara chiusa la seduta alle 23.10.

Julian Priestley
Segretario Generale

Alonso José Puerta
Vicepresidente

Mercoledì 2 maggio 2001

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Abitbol, Adam, Agag Longo, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersson, Andreasen, Andrews, Andria, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bastos, Bautista Ojeda, Bayrou, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bethell, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bordes, Boudjenah, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Carlotti, Carlsson, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Caveri, Cederschiöld, Celli, Cercas, Ceira Mortero, Cesaro, Ceyhun, Chichester, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Cornillet, Corrie, Costa Paolo, Costa Neves, Coûteaux, Cox, Crowley, Cunha, Cushnahan, van Dam, Damião, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, Dell'Alba, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deva, De Veyrac, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duff, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Esteve, Ettl, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans Robert J.E., Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Fleisch, Florenz, Folias, Fontaine, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Frahm, Fraise, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gallagher, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcyoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Haarder, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hautala, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hulthén, Hume, Hyland, Iivari, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggler, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klab, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuhne, van der Laan, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Le Pen, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Lucas, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, McCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Madelin, Maij-Weggen, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Marques, Maset Campos, Martens, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martin Hugues, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Mombaur, Montfort, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Müller Emilia Franziska, Müller Rosemarie, Mulder, Murphy, Musotto, Myller, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Novelli, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Paisley, Palacio Vallelersundi, Papayannakis, Parish, Patakis, Patrie, Paulsen, Peijs, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Rothe, Rothley, Roure, Roving, Rübig, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saïfi, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez García, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santkin, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Scallon, Scapagnini, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Schmid Herman, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Schröder Ilka, Schröder Jürgen, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seguro, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Swoboda, Sylla, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turmes, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vander Taelen, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Viceconte, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiebenga, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Giovedì 3 maggio 2001

(2002/C 27 E/02)

PROCESSO VERBALE**SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA**

PRESIDENZA DELL'ON. ALONSO JOSÉ PUERTA

*Vicepresidente***1. Apertura della seduta**

La Presidenza dichiara aperta la seduta alle 9.00

2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

*
* * *

Intervengono gli onn.

- Wurtz, il quale, ricordato che si celebra oggi l'undicesima giornata internazionale della libertà di stampa, sottolinea che ciò deve costituire l'occasione per riaffermare l'impegno del Parlamento in favore della libertà di stampa (la Presidenza prende atto di questa dichiarazione);
- González Álvarez, la quale chiede che la Presidente del Parlamento si rivolga al presidente della Colombia e alle istituzioni dell'Unione europea per attirare la loro attenzione sulle violenze di cui è vittima la comunità afro-colombiana e per evitare un aggravarsi di tale situazione (la Presidenza conferma che trasmetterà la richiesta alla Presidente del Parlamento).

3. Storni di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha espresso parere favorevole sulla proposta di storno di stanziamenti n. 1/2001 (C5-0088/2001 — SEC(2001) 339).

La commissione, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b, del regolamento finanziario, ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI

Capitolo 11 Personale in attività

— Voce 1100 Stipendi di base	SI/SP	- 6 500 €
------------------------------	-------	-----------

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo 12 (Indennità e contributi vari relativi alla cessazione definitiva dalle funzioni)

— Voce 1210 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio ai sensi degli articoli 41 e 50 dello statuto	SI/SP	3 000 €
— Articolo 123 Copertura dei rischi di malattia	SI/SP	100 €
— Voce 1290 Coefficienti correttivi	SI/SP	3 400 €

*
* * *

La commissione per i bilanci ha espresso parere favorevole sulla proposta di storno di stanziamenti n. 2/2001 (C5-0114/2001 — SEC(2001) 450).

Giovedì 3 maggio 2001

Ha deciso di autorizzare, visto il parere del Consiglio, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b) del regolamento finanziario, il trasferimento secondo la ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI

Capitolo B0-40 Stanziamenti accantonati

- | | | |
|---|----|----------------|
| — Articolo B5-334 Promozione del contenuto digitale europeo sulle reti mondiali | SI | - 15 000 000 € |
|---|----|----------------|

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI

Capitolo B5-33 Promozione di una società dell'informazione: azioni a favore del cittadino

- | | | |
|---|----|--------------|
| — Articolo B5-334 Promozione del contenuto digitale europeo sulle reti mondiali | SI | 15 000 000 € |
|---|----|--------------|

*

* *

La commissione per i bilanci ha espresso parere favorevole sulla proposta di storno di stanziamenti n. 3/2001 (C5-0115/2001 — SEC(2001) 451).

Ha deciso di autorizzare, visto il parere del Consiglio, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b) del regolamento finanziario, il trasferimento secondo la ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI

Capitolo B0-40 Stanziamenti accantonati

- | | | |
|---|----|----------------|
| — Voce B7-4036 Azioni finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Turchia | SI | - 45 000 000 € |
|---|----|----------------|

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI

Capitolo B7-40 Cooperazione con i Paesi terzi mediterranei

- | | | |
|---|----|--------------|
| — Voce B7-4036 Azioni finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Turchia | SI | 45 000 000 € |
|---|----|--------------|

*

* *

La commissione per i bilanci ha espresso parere favorevole sulla proposta di storno di stanziamenti n. 4/2001 (C5-0148/2001 — SEC(2001) 596).

Ha deciso di autorizzare, visto il parere del Consiglio, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b) del regolamento finanziario, il trasferimento secondo la ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI

Capitolo B0-40 Stanziamenti accantonati

- | | | |
|--|----|----------------|
| — Articolo B7-671 Dispositivo di reazione rapida | SI | - 18 000 000 € |
| | SP | - 11 000 000 € |
| — Articolo B7-671A Dispositivo di reazione rapida — Spese di gestione amministrativa | SI | - 2 000 000 € |
| | SP | - 2 000 000 € |

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI

Capitolo B7-67 Azioni di intervento rapido

- | | | |
|--|----|--------------|
| — Articolo B7-671 Dispositivo di reazione rapida | SI | 18 000 000 € |
| | SP | 11 000 000 € |
| — Articolo B7-671A Dispositivo di reazione rapida — Spese di gestione amministrativa | SI | 2 000 000 € |
| | SP | 2 000 000 € |

Giovedì 3 maggio 2001

4. Programmi di stabilità e di convergenza (discussione)

L'on. Katiforis illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla valutazione annuale dell'attuazione dei programmi di stabilità e convergenza (articolo 99, paragrafo 4 del trattato CE) (A5-0127/2001).

Intervengono gli onn. von Wogau, a nome del gruppo PPE-DE, Randzio-Plath, presidente della commissione ECON, a nome del gruppo PSE, Gasòliba i Böhm, a nome del gruppo ELDR, MacCormick, a nome del gruppo Verts/ALE, Herzog, a nome del gruppo GUE/NGL, Gallagher, a nome del gruppo UEN, Bolkand, a nome del gruppo EDD, Ilgenfritz, non iscritto, Karas, De Rossa, Olle Schmidt, Herman Schmid, Thomas Mann, Bordes e Villiers e il commissario Solbes Mira.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 19.*

PRESIDENZA DELL'ON. JAN-KEES WIEBENGA

Vicepresidente

5. Internet della prossima generazione (discussione)

L'on. Harbour illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, sulla seconda generazione di Internet: necessità di un'iniziativa di ricerca UE (2000/2102(INI)) (A5-0116/2001).

Intervengono gli onn. Erika Mann, a nome del gruppo PSE, Plooij-van Gorsel, a nome del gruppo ELDR, Ilka Schröder, a nome del gruppo Verts/ALE, Hyland, a nome del gruppo UEN, Belder, a nome del gruppo EDD, Ford, Thors e MacCormick e il commissario Bolkestein.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 20.*

6. Conti di taluni tipi di società ***I (discussione)

L'on. Inglewood illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione giuridica e per il mercato interno, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349 CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società (COM(2000) 80 – C5-0106/2000 – 2000/0043(COD)) (A5-0130/2001).

Intervengono l'on Berenguer Fuster, a nome del gruppo PSE e il commissario Bolkestein.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *prossima tornata a Strasburgo.*

(La seduta è sospesa alle 10.50 in attesa del turno di votazioni e ripresa alle 11.00)

PRESIDENZA DELL'ON. GÉRARD ONESTA

Vicepresidente

Intervengono gli onn.:

- Krivine, il quale comunica che l'ambasciata degli Stati Uniti d'America a Bruxelles gli ha notificato la sospensione del suo visto per ragioni politiche e gli ha consigliato di annullare il viaggio previsto a Washington con la delegazione dei coordinatori della commissione temporanea «ECHELON». Ritenendo scandaloso che sia il governo statunitense a decidere della composizione di una delegazione del Parlamento europeo, chiede all'Ufficio di presidenza del Parlamento di intervenire presso le autorità americane (la Presidenza si impegna in tal senso);

Giovedì 3 maggio 2001

- Heaton-Harris sulle difficoltà incontrate da alunni dell'insegnamento secondario nella sua circoscrizione per trovare un posto a scuola; chiede che la Presidente si rivolga al governo britannico per denunciare l'incongruenza di tale situazione con la Carta dei diritti fondamentali (la Presidenza ne prende atto e dichiara di confidare nel fatto che la richiesta sarà deferita alle autorità competenti);
- Gawronski, il quale denuncia la conferenza stampa organizzata nella mattinata dall'on. Vattimo per presentare un volume da lui giudicato diffamatorio nei confronti di un parlamentare italiano; chiede chi abbia autorizzato detta conferenza stampa (la Presidenza risponde che si informerà al riguardo);
- McKenna sull'intervento dell'on. Krivine;
- Bigliardo il quale, riferendosi allo sciopero della fame e della sete intrapreso dalla on. Bonino e da altri parlamentari del suo gruppo in Italia in difesa della libertà d'informazione durante la campagna elettorale, chiede che il Parlamento istituisca un osservatorio su questo tema;
- Vattimo sull'intervento dell'on. Gawronski;
- Gorostiaga Atxalandabaso, il quale chiede che l'Ufficio di presidenza l'informi del modo in cui sono utilizzati gli edifici del Parlamento nel quadro della campagna elettorale nel Paese Basco.

TURNO DI VOTAZIONI**7. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Sichrovsky (votazione)**

Relazione Zimeray — A5-0123/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DECISIONE:

Il Parlamento approva la decisione (*punto 1 dei «Testi approvati»*).

8. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Voggenhuber (votazione)

Relazione Zimeray — A5-0124/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DECISIONE:

Il Parlamento approva la decisione (*punto 2 dei «Testi approvati»*).

9. Richiesta di revoca dell'immunità della on. Jeggle (votazione)

Relazione MacCormick — A5-0126/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DECISIONE:

Il Parlamento approva la decisione (*punto 3 dei «Testi approvati»*).

10. Adeguamento delle prospettive finanziarie (votazione)

Relazione Colom i Naval — A5-0110/2001
(Richiesta la maggioranza semplice; per il paragrafo 1, richiesta la maggioranza qualificata e 3/5 dei voti espressi (punto 18 dell'accordo interistituzionale e articolo 272, paragrafo 4, del trattato))

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti approvati: 7-11 in blocco;

Emendamenti irricevibili: 1-6

Giovedì 3 maggio 2001

Votazioni distinte: paragrafo 1: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (punto 4 dei «Testi approvati»).

11. Prevenzione, controllo ed eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili *II (votazione)**

Raccomandazione per la seconda lettura Roth-Behrendt — A5-0118/2001
(Richiesta la maggioranza qualificata)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 14780/1/2000 — C5-0048/2001 — 1998/0323(COD):

Interviene, a norma dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento, il commissario Bolkestein, il quale porta a conoscenza la posizione della Commissione su tali emendamenti.

Emendamenti respinti: 1; 2

Votazioni distinte: emendamenti 1 (ELDR, PSE); 2 (PSE, Verts/ALE);

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (punto 5 dei «Testi approvati»).

12. Accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione *I (votazione)**

Relazione Cashman — A5-0318/2000
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 30 — C5-0057/2000 — 2000/0032(COD):

Emendamenti approvati: 81-87, 89-92, 94, 96-101, 103-105 e 107-119 in blocco; 88; 93; 95 con votazione per AN (GUE/NGL); 102; 106

Votazioni distinte: emendamenti 88, 93 (GUE/NGL); 102 (Verts/ALE); 106 (GUE/NGL, Verts/ALE)

Con votazione per AN (PSE), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (punto 6 dei «Testi approvati»).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con votazione per AN (GUE/NGL, PSE, Verts/ALE), il Parlamento approva la risoluzione legislativa (punto 6 dei «Testi approvati»).

13. Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia *I (votazione)**

Relazione Jillian Evans — A5-0125/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 529 — C5-0477/2000 — 2000/0221(COD):

Emendamenti approvati: 1-5, 8-13 e 15 in blocco; 6 e 7 (prima parte), 6 e 7 (seconda parte) con votazione per AN (PPE-DE), 6 e 7 (terza parte) con votazione per AN (PPE-DE), 6 e 7 (quarta parte); 14 con VE (253 favorevoli, 233 contrari, 11 astenuti)

Emendamenti fusi: 6 e 7

Giovedì 3 maggio 2001

Interventi:

L'on. Arvidsson ha rilevato una discrepanza tra il testo dell'emendamento 4 ed il testo approvato in commissione; ha successivamente proposto un emendamento orale all'emendamento 14 volto ad aggiungere il termine «furetto» alla parte A dell'allegato 1 e a sopprimerlo dalla parte B. La Presidenza ha constatato che più di 12 membri si opponevano alla presa in considerazione di questo emendamento orale, che perciò non è stato accolto.

Votazioni distinte: emendamento 14 (PPE-DE)

Votazioni per parti separate:

Emendamenti 6 e 7 (PPE-DE):

prima parte: primo comma

seconda parte: secondo comma

terza parte: terzo comma

quarta parte: quarto e quinto comma

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*punto 7 dei «Testi approvati»*).

Intervengono l'on. Swoboda sul primo intervento dell'on. Arvidsson e Arvidsson, il quale ricorda il contenuto di tale intervento.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*punto 7 dei «Testi approvati»*).

14. Accordo CE-FYROM * (votazione)**

Raccomandazione Swoboda — A5-0132/2001

(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA (procedura di parere conforme)

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa ed esprime quindi parere conforme (*punto 8 dei «Testi approvati»*).

15. Protezione dell'euro dalle falsificazioni * (votazione)

Relazione Cederschiöld — A5-0120/2001

(*Richiesta la maggioranza semplice*)

1. INIZIATIVA 5551/2001 — C5-0054/2001 — 2001/0804(CNS):

Emendamenti approvati: 1-18 in blocco;

Il Parlamento approva l'iniziativa così modificata (*punto 9 dei «Testi approvati»*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*punto 9 dei «Testi approvati»*).

2. ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO 6281/2001 — C5-0084/2001 — 2000/0208(CNS) (Stati membri zona Euro):

Emendamenti approvati: 19, 20 e 23-28 in blocco; 21

Emendamento non posto in votazione (articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento): 22

Votazione distinta: emendamento 21 (ELDR)

Il Parlamento approva l'orientamento del Consiglio così modificato (*punto 9 dei «Testi approvati»*).

Giovedì 3 maggio 2001

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*punto 9 dei «Testi approvati»*).

3. ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO 6281/2001 — C5-0084/2001 — 2000/0208(CNS) (Stati membri fuori zona Euro):

Il Parlamento approva l'orientamento del Consiglio (*punto 9 dei «Testi approvati»*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*punto 9 dei «Testi approvati»*).

16. Trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite/ Determinazione del profilo delle droghe sintetiche * (votazione)

Relazione Cederschiöld — A5-0121/2001
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

1. INIZIATIVA 14008/2000 — C5-0734/2000 — 2000/0826(CNS):

Emendamenti approvati: 1-22 in blocco

Il Parlamento approva l'iniziativa così modificata (*punto 10 dei «Testi approvati»*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*punto 10 dei «Testi approvati»*).

2. INIZIATIVA 14007/2000 — C5-0737/2000 — 2000/0825(CNS):

Emendamenti approvati: 23-51 in blocco

Il Parlamento approva l'iniziativa così modificata (*punto 10 dei «Testi approvati»*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*punto 10 dei «Testi approvati»*).

17. Problemi della sicurezza nucleare quindici anni dopo l'incidente di Chernobyl e conseguenze per la salute (votazione)

Proposta di risoluzione B5-0321, 0322, 0323, 0324 e 0325/2001
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0321/2001 (sostituisce le B5-0321, 0322, 0323, 0324 e 0325/2001)

depositata dagli onn.:

Chichester e Florenz, a nome del gruppo PPE-DE

McNally e Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE

Maaten e Olsson, a nome del gruppo ELDR

Ahern, a nome del gruppo Verts/ALE

Papayannakis, Sjöstedt e González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL

(sottoscritta anche dal gruppo UEN).

Emendamenti respinti: 1; 2; 3; 4; 5

Il Parlamento approva la risoluzione (*punto 11 dei «Testi approvati»*).

Giovedì 3 maggio 2001

18. Medicinali per uso veterinario (votazione)

Relazione Doyle — A5-0119/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Votazione distinta: paragrafo 3 (Verts/ALE): approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (punto 12 dei «Testi approvati»).

19. Programmi di stabilità e di convergenza (votazione)

Relazione Katiforis — A5-0127/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti approvati: 1; 3; 4

Emendamento respinto: 2 con VE (202 favorevoli, 253 contrari, 24 astenuti)

Votazioni per parti separate:

Paragrafo 4 (PPE-DE):

prima parte: fino a «per investimenti pubblici»: approvata

seconda parte: resto: respinto con VE (175 favorevoli, 245 contrari, 68 astenuti)

Il Parlamento approva la risoluzione (punto 13 dei «Testi approvati»).

20. Internet della prossima generazione (votazione)

Relazione Harbour — A5-0116/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (punto 14 dei «Testi approvati»).

*

* *

Dichiarazioni di voto:

Hanno fatto dichiarazioni di voto orali i seguenti deputati:

- Raccomandazione per la seconda lettura Roth Behrendt — A5-0095/2001
onn. Ortuondo Larrea, Fatuzzo
- Relazione Cashman — A5-0318/2000
on. Fatuzzo
- Relazione Jillian Evans — A5-0125/2001
on. Fatuzzo
- Raccomandazione Swoboda — A5-0132/2001
on. Fatuzzo
- Relazione Cederschiöld — A5-0120/2001
on. Fatuzzo
- Relazione Doyle — A5-0119/2001
on. Fatuzzo
- Relazione Katiforis — A5-0127/2001
onn. Fatuzzo, Radwan
- Relazione Harbour — A5-0116/2001
on. Fatuzzo

Giovedì 3 maggio 2001

Si sono iscritti per rilasciare dichiarazioni di voto per iscritto i seguenti deputati:

- Raccomandazione per la seconda lettura Roth Behrendt — A5-0095/2001
on. Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE
- Relazione Cashman — A5-0318/2000
onn. Schörling, a nome del gruppo Verts/ALE, Meijer, Sacrédeus, Frahm, Herman Schmid, Eriksson, Sjöstedt, Seppänen, Laguiller, Cauquil, Bordes
- Relazione Jillian Evans — A5-0125/2001
on. Bernier
- Raccomandazione Swoboda — A5-0132/2001
onn. Meijer, Krivine, Vachetta, Laguiller, Cauquil, Bordes
- Relazione Cederschiöld — A5-0120/2001
onn. Ilka Schöder, a nome del gruppo Verts/ALE, Souchet, Caudron, Berthu, Kirkhope
- Relazione Cederschiöld — A5-0121/2001
onn. Crowley, a nome del gruppo UEN, Swiebel
- Proposte di risoluzione Chernobyl — RC B5-0321/2001
onn. Krivine, Vachetta
- Relazione Doyle — A5-0119/2001
on. Patakis
- Relazione Katiforis — A5-0127/2001
onn. Krivine, Vachetta, Figueiredo, Alyssandrakis
- Relazione Harbour — A5-0116/2001
onn. Caudron, Laguiller, Cauquil, Bordes

*

* * *

Correzioni di voto

Hanno fatto dichiarazioni di voto i seguenti deputati:

- Relazione Cashman — A5-0318/2000
 - Proposta di regolamento
favorevoli: onn. Ford, Kauppi, Baròn Crespo
contrari: onn. Elisabeth Schroedter, Eurig Wyn
 - Progetto di risoluzione legislativa
favorevoli: onn. Kauppi, Baròn Crespo
contraria: on. Elisabeth Schroedter
- Relazione Jillian Evans — A5-0125/2001
 - emendamenti 6 e 7, seconda e terza parte
favorevole: on. Hans Peter Martin

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

21. Competenza delle commissioni/ Autorizzazione a elaborare relazioni d'iniziativa

Competenza delle commissioni

La commissione BUDG è competente per parere su:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (COM(2001) 1 — C5-0007/2001- 2001/0005(COD))
(Competente per il merito: DEVE)

Giovedì 3 maggio 2001

- proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2001) 113- C5-0121/2001 – 2001/0062(CNS))
(Competente per il merito: ECON)

La commissione JURI è competente per parere su:

- rapporti tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nella costruzione europea (INI 012023)
(Competente per il merito: AFCO)
- distinzione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri (INI 012024)
(Competente per il merito: AFCO)
- personalità giuridica dell'Unione europea (INI 012021)
(Competente per il merito: AFCO)

La commissione EMPL è competente per parere su:

- politica ambientale e sviluppo sostenibile: preparazione del Consiglio europeo di Göteborg (INI 002322)
(Competente per il merito: ENVI, già competente per parere: ECON)

Autorizzazione a elaborare relazioni d'iniziativa

Commissione AGR I su:

- sviluppo rurale nel quadro di Agenda 2000 – bilancio provvisorio nell'Unione europea e nei paesi candidati
(INI 012041)

Commissione DEVE su:

- accesso all'istruzione per i bambini nei paesi in via di sviluppo
(INI 012030)

22. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

La Presidenza ricorda che, a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari i testi approvati nel corso della presente seduta.

23. Calendario delle prossime sedute

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 14 al 17 maggio 2001.

24. Interruzione della sessione

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

La seduta è tolta alla 11.50.

Julian Priestley
Segretario generale

Nicole Fontaine
Presidente

Giovedì 3 maggio 2001

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Abitbol, Adam, Agag Longo, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersson, Andreasen, Andrews, Andria, Aparicio Sánchez, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bastos, Bautista Ojeda, Bayrou, Beazley, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bethell, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bordes, Boudjenah, Bourlanges, Bouwman, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brok, Brunetta, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Carlotti, Carlsson, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Caveri, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Costa Paolo, Costa Raffaele, Costa Neves, Coûteaux, Cox, Crowley, Cunha, Cushnahan, van Dam, Damião, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, Dell'Alba, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Esteve, Ettl, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans Robert J.E., Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Ferrer, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Fleisch, Fontaine, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Frahm, Fraise, Friedrich, Fruteau, Gähler, Gahrton, Gallagher, Garaud, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Haarder, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hernández Mollar, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hulthén, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggel, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klab, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuhne, van der Laan, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Le Pen, Linkohr, Lisi, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Marchiani, Marinos, Marques, Marset Campos, Martelli, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Mombaur, Montfort, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Müller Emilia Franziska, Müller Rosemarie, Mulder, Murphy, Musotto, Myller, Napolitano, Napolitano, Naranjo Escobar, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nogueira Román, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Paisley, Palacio Vallelersundi, Papayannakis, Parish, Patakis, Patrie, Paulsen, Peijs, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Pisciocchio, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Rothe, Rothley, Roure, Røvsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saïfi, Sakellariou, Salafrañca Sánchez-Neyra, Sánchez García, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Scallon, Scapagnini, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Schmid Gerhard, Schmid Herman, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Schröder Ilka, Schröder Jürgen, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seguro, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turmes, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vander Taelen, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiebenga, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Giovedì 3 maggio 2001

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE**Per motivi di ordine tecnico l'elenco della votazione per appello nominale riguardante l'emendamento 95 alla relazione Cashman non ha potuto essere registrata**

(Votanti: 496 — Favorevoli: 370 — Contrari: 115 — Astenuti: 11)

Relazione Cashman A5-0318/2000**Proposta Commissione****Favorevoli: 388****EDD:** Belder, Blokland, van Dam**ELDR:** Andreassen, Attwooll, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga**NI:** Hager, Ilgenfritz, Sichrovsky**PPE-DE:** Agag Longo, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Costa Neves, Cunha, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Hatzidakis, Helmer, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marinos, Marques, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Saifi, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dary, Dehousse, De Rossa, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roure, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Scheele, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Westendorp y Cabeza, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen**TDI:** Bigliardo, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Martinez, Speroni, Vanhecke**UEN:** Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni**Contrari: 87****EDD:** Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Krarup, Sandbæk**ELDR:** van der Laan

Giovedì 3 maggio 2001

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

TDI: Dell'Alba, Dupuis

UEN: Camre

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 12

EDD: Farage

NI: Berthu, Garaud, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro

PPE-DE: Heaton-Harris, Sacrédeus

Verts/ALE: Jonckheer

Relazione Cashman A5-0318/2000

Risoluzione

Favorevoli: 400

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreassen, Attwooll, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Fraisse

NI: Hager, Ilgenfritz, Sichrovsky

PPE-DE: Agag Longo, Andria, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Boursanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Costa Neves, Cunha, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folia, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marinos, Marques, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rosing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Giovedì 3 maggio 2001

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, Dehousse, De Rossa, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusi, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Bigliardo, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Martinez, Speroni, Vanhecke

UEN: Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Contrari: 85

EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Krarup, Sandbæk

ELDR: van der Laan

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigler, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Maset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

TDI: Dell'Alba, Dupuis

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 12

EDD: Farage

NI: Berthu, Garaud, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro

PPE-DE: Sacrédeus

UEN: Camre

Verts/ALE: Jonckheer

**Relazione Evans Jillian A5-0125/2001
Emendamenti 6 e 7, seconda parte**

Favorevoli: 407

EDD: Bonde, Butel, Krarup, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Esteve, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson, Wiebenga

Giovedì 3 maggio 2001

GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Fiebigler, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Miranda, Sylla, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Thomas-Mauro

PPE-DE: Agag Longo, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Costa Neves, Cunha, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klab, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marinos, Marques, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallan, Scapagnini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wiermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, De Rossa, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Scheele, Seguro, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Bigliardo

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Contrari: 79

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Coûteaux, van Dam, Esclopé

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Di Lello Finuoli, Eriksson, Frahm, Koulourianos, Manisco, Maset Campos, Meijer, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci

PSE: Carlotti, Caudron, Darras, Duhamel, Fruteau, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Rocard, Roure

TDI: Dell'Alba, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Martinez, Speroni

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Giovedì 3 maggio 2001

Astensioni: 11

EDD: Farage

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Krivine, Laguiller

NI: Garaud, Montfort

PSE: Carrilho, Dary

TDI: Dillen, Vanhecke

Relazione Evans Jillian A5-0125/2001

Emendamento 6 e 7, terza parte

Favorevoli: 479

EDD: Bonde, Krarup, Sandbæk

ELDR: Andreassen, Attwooll, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet

PPE-DE: Agag Longo, Almeida Garrett, Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Bayrou, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Costa Neves, Cunha, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marinos, Marques, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wiermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Damião, Darras, Dary, Dehousse, De Rossa, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay,

Giovedì 3 maggio 2001

Rodríguez Ramos, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

TDI: Bigliardo, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Martinez, Speroni, Vanhecke

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 14

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé

PPE-DE: Arvidsson, Carlsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck

PSE: Rocard

Astensionni: 7

EDD: Farage

NI: Berthu, de La Perriere, Thomas-Mauro

PSE: Carrilho

TDI: Dell'Alba, Dupuis

Giovedì 3 maggio 2001

TESTI APPROVATI**1. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Peter Sichrovsky**

A5-0123/2001

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Peter Sichrovsky (2000/2237(IMM))*Il Parlamento europeo,*

- vista la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Peter Sichrovsky, trasmessa dal giudice Bruno Weis del Landgericht für Strafsachen (Tribunale penale) di Vienna, in data 12 settembre 2000, e comunicata in seduta plenaria il 5 ottobre 2000,
 - sentito l'on. Sichrovsky, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento,
 - visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 57 della Costituzione austriaca,
 - visto l'articolo 6 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0123/2001),
1. decide di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. Sichrovsky;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione all'autorità competente della Repubblica austriaca.

⁽¹⁾ Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964. Selezione 1964-1966, pag. 47, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier), e Raccolta 1986, pag. 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).

2. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Johannes Voggenhuber

A5-0124/2001

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Johannes Voggenhuber (2000/2238(IMM))*Il Parlamento europeo,*

- vista la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Johannes Voggenhuber, trasmessa dal giudice Bruno Weis del Landgericht für Strafsachen (Tribunale penale) di Vienna, in data 12 settembre 2000, e comunicata in seduta plenaria il 5 ottobre 2000,
- sentito l'on. Voggenhuber, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, il quale ha chiesto la revoca della sua immunità parlamentare,

Giovedì 3 maggio 2001

- visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 57 della Costituzione austriaca,
 - visto l'articolo 6 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0124/2001),
1. decide di non revocare l'immunità dell'on. Voggenhuber;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione all'autorità competente della Repubblica austriaca.

⁽¹⁾ Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964. Selezione 1964-1966, pag. 47, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier), e Raccolta 1986, pag. 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).

3. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Elisabeth Jeggle

A5-0126/2001

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Elisabeth Jeggle (2001/2031(IMM))

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Elisabeth Jeggle da parte della procura di Münsingen, trasmessa dal Ministero federale della giustizia in data 12 gennaio 2001 e comunicata in seduta plenaria il 12 febbraio 2001,
- vista l'audizione dell'on. Elisabeth Jeggle a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento del Parlamento europeo, la quale ha chiesto la revoca della sua immunità parlamentare,
- visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto relativo alle elezioni a suffragio universale diretto dei deputati al Parlamento europeo, del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 46 della Legge fondamentale tedesca,
- visto l'articolo 6 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0126/2001),

⁽¹⁾ Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, Selezione 1964-1966, pag. 47, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier), e Raccolta 1986, pag. 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).

Giovedì 3 maggio 2001

1. decide di revocare l'immunità della on. Elisabeth Jeggle;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione all'autorità competente della Repubblica federale di Germania.

4. Adeguamento delle prospettive finanziarie

A5-0110/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguamento delle prospettive finanziarie alle condizioni d'esecuzione (presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in applicazione dei punti 16-18 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999) (COM(2001) 149 — C5-0117/2001 — 2001/0075(ACI))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione (COM(2001) 149 — C5-0117/2001),
- visti i risultati del dialogo del 29 marzo 2001,
- visto l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾,
- visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0110/2001),

A. considerando che la proposta della Commissione di adeguare le prospettive finanziarie riguarda soltanto gli stanziamenti di impegno,

1. rammenta l'obbligo per la Commissione, ai sensi del punto 16 dell'Accordo interistituzionale, di presentare proposte per adeguare gli stanziamenti per pagamento che ritiene necessari al momento dell'adeguamento tecnico annuale delle prospettive finanziarie; osserva che il fine di tale meccanismo è quello di permettere alla Commissione, insieme all'autorità di bilancio, di assicurare una progressione metodica degli stanziamenti di pagamento in rapporto agli stanziamenti di impegno;
2. chiede alla Commissione di compensare ogni carenza negli stanziamenti in favore delle iniziative comunitarie e gli interventi innovativi per il periodo 2000-2006 che possa risultare dall'esecuzione del bilancio 2000;
3. invita ad un dibattito tra le istituzioni inteso a valutare le implicazioni di bilancio e finanziarie relative al calendario per l'allargamento sulla base dell'attuale situazione dei negoziati di adesione;
4. approva la decisione comune allegata e incarica la sua Presidente di procedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, serie L;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, comprensiva dell'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

Giovedì 3 maggio 2001

ALLEGATO

**Decisione del Parlamento europeo del Consiglio
relativa all'adeguamento delle prospettive finanziarie alle condizioni d'esecuzione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visti i punti da 16 a 18 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

deliberando conformemente alle regole di votazione di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma del trattato,

considerando quanto segue:

(1) le prospettive finanziarie 2000-2006 devono essere adeguate per tenere conto delle condizioni d'esecuzione nel 2000;

(2) a seguito del ritardo nell'adozione di alcuni programmi relativi alle azioni strutturali, un importo di 6 152,3 milioni di euro della dotazione prevista per i fondi strutturali non ha potuto essere impegnato nel 2000 né riportato al 2001. In applicazione del punto 17 dell'accordo interistituzionale, quest'importo deve essere trasferito sugli anni successivi, in aumento dei corrispondenti massimali di spesa in stanziamenti per impegni;

(3) le condizioni d'esecuzione del bilancio nel 2000 non evidenziano la necessità di procedere, in questa fase, ad un adeguamento del massimale totale degli stanziamenti per pagamenti. Questa situazione sarà riesaminata in occasione di ogni futuro esercizio di adeguamento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I massimali annuali della sottorubrica «Fondi strutturali» (stanziamenti per impegni) di cui alla rubrica 2 delle prospettive finanziarie sono aumentati degli importi seguenti, espressi in milioni di euro a prezzi correnti.

2002	2003	2004	2005	2006
870	1 178	1 642	1 396	1 067

Articolo 2

La tabella delle prospettive finanziarie per l'UE e il quadro finanziario per l'UE, dopo l'adeguamento tecnico per il 2002 all'evoluzione del PNL e dei prezzi e gli adeguamenti oggetto della presente decisione, è presentata in allegato.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La Presidente

Il Presidente

(...)

(...)

⁽¹⁾ GU C 172 del 18 giugno 1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C [...] del [...], pag. [...].

Giovedì 3 maggio 2001

Tabella n. 1:
Prospettive finanziarie (EU-15) adeguate ai prezzi 2002
Dopo adeguamento (esecuzione) nel 2001

(in milioni di euro)

Stanziamanti per impegni	Prezzi correnti			Prezzi 2002			
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Agricoltura	41 738	44 530	46 587	46 449	45 377	44 497	44 209
CAP (escluso sviluppo rurale)	37 352	40 035	41 992	41 843	40 761	39 870	39 572
Sviluppo rurale e misure d'accompagnamento	4 386	4 495	4 595	4 606	4 616	4 627	4 637
2. Azioni strutturali	32 678	32 720	33 638	33 308	32 998	32 735	31 955
Fondi strutturali	30 019	30 005	30 849	30 519	30 316	30 053	29 278
Fondo di coesione	2 659	2 715	2 789	2 789	2 682	2 682	2 677
3 Politiche interne ⁽¹⁾	6 031	6 272	6 558	6 676	6 793	6 910	7 038
4. Azioni esterne	4 627	4 735	4 873	4 884	4 895	4 905	4 916
5. Amministrazione ⁽²⁾	4 638	4 776	5 012	5 119	5 225	5 332	5 439
6. Riserve	906	916	676	426	426	426	426
Riserva monetaria	500	500	250				
Riserva per aiuti d'urgenza	203	208	213	213	213	213	213
Riserva per garanzia di prestiti	203	208	213	213	213	213	213
7. Aiuto preadesione	3 174	3 240	3 328	3 328	3 328	3 328	3 328
Agricoltura	529	540	555	555	555	555	555
Strumenti strutturali di preadesione	1 058	1 080	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109
PHARE (paesi candidati)	1 587	1 620	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664
Totale degli stanziamenti per impegni	93 792	97 189	100 672	100 190	99 042	98 133	97 311
Totale degli stanziamenti per pagamenti	91 322	94 730	100 078	100 795	97 645	95 789	95 217
Stanziamanti per pagamenti in % del PNL	1,10%	1,09%	1,10%	1,08%	1,02%	0,97%	0,95%
Disponibile per adesione (stanziamenti per pagamenti)			4 397	7 125	9 440	12 146	15 097
Agricoltura			1 698	2 154	2 600	3 109	3 608
Altre spese			2 699	4 971	6 840	9 037	11 489
Massimale degli stanziamenti per pagamenti	91 322	94 730	104 475	107 920	107 085	107 935	110 314
Massimale degli stanziamenti per pagamenti in % del PNL	1,12%	1,11%	1,14%	1,15%	1,12%	1,10%	1,09%
Margine per imprevisti	0,15%	0,16%	0,13%	0,12%	0,15%	0,17%	0,18%
Massimale delle risorse proprie	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%

(¹) Conformemente all'articolo 2 della decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 2 della decisione 1999/64 Euratom del Consiglio (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1 e pag. 34), l'importo disponibile per le spese della ricerca per il periodo 2000-2002 ammonta a 11 510 milioni di euro a prezzi correnti.

(²) Quanto alle spese per le pensioni, gli importi che figurano sotto il massimale della rubrica sono calcolati al netto dei contributi del personale al regime corrispondente, entro il limite di 1 100 milioni di euro ai prezzi del 1999 per il periodo 2000-2006.

Giovedì 3 maggio 2001

Tabella 2:
Prospettive finanziarie (EU-21) – Adeguate ai prezzi 2002
Dopo adeguamento (esecuzione) nel 2001

(in milioni di €)

Stanziamanti per impegni	Prezzi correnti			Prezzi 2002			
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Agricoltura	41 738	44 530	46 587	46 449	45 377	44 497	44 209
Spese CAP (escluso sviluppo rurale)	37 352	40 035	41 992	41 843	40 761	39 870	39 572
Sviluppo rurale d'accompagnamento	4 386	4 495	4 595	4 606	4 616	4 627	4 637
2. Azione strutturali	32 678	32 720	33 638	33 308	32 998	32 735	31 955
Fondi strutturali	30 019	30 005	30 849	30 519	30 316	30 053	29 278
Fondo di coesione	2 659	2 715	2 789	2 789	2 682	2 682	2 677
3. Politiche interne ⁽¹⁾	6 031	6 272	6 558	6 676	6 793	6 910	7 038
4. Azioni esterne	4 627	4 735	4 873	4 884	4 895	4 905	4 916
5. Amministrazione ⁽²⁾	4 638	4 776	5 012	5 119	5 225	5 332	5 439
6. Riserve	906	916	676	426	426	426	426
Riserva monetaria	500	500	250				
Riserva per aiuti d'urgenza	203	208	213	213	213	213	213
Riserva per garanzia di prestiti	203	208	213	213	213	213	213
7. Aiuto preadesione	3 174	3 240	3 328	3 328	3 328	3 328	3 328
Agricoltura	529	540	555	555	555	555	555
Strumenti strutturali di preadesione	1 058	1 080	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109
PHARE (paesi candidati)	1 587	1 620	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664
8. Ampliamento			6 851	9 588	12 327	15 075	17 813
Agricoltura			1 698	2 154	2 600	3 109	3 608
Azioni strutturali			3 980	6 187	8 405	10 612	12 819
Politiche interne			778	810	842	874	906
Amministrazione			395	437	480	480	480
Totale degli stanziamenti per impegni	93 792	97 189	107 523	109 778	111 369	113 208	115 124
Totale degli stanziamenti per pagamenti	91 322	94 730	104 475	107 920	107 085	107 935	110 314
di cui ampliamento			4 397	7 125	9 440	12 146	15 097
Stanziamanti per pagamenti in % del PNL	1,10 %	1,09 %	1,10 %	1,11 %	1,07 %	1,05 %	1,05 %
Margine degli imprevisti	0,17 %	0,18 %	0,17 %	0,16 %	0,20 %	0,22 %	0,22 %
Massimale delle risorse proprie	1,27 %	1,27 %	1,27 %	1,27 %	1,27 %	1,27 %	1,27 %

(1) Conformemente all'articolo 2 della decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1 e pag. 34) l'importo disponibile per le spese della ricerca per il periodo 2000-2002 ammonta a 11 510 milioni di euro a prezzi correnti.

(2) Quanto alle spese per le pensioni, gli importi che figurano sotto il massimale della rubrica sono calcolati al netto dei contributi del personale al regime corrispondente, entro il limite di 1 100 milioni di euro ai prezzi del 1999 per il periodo 2000-2006.

Giovedì 3 maggio 2001

5. Prevenzione, controllo ed eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili ***II

A5-0118/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (14780/1/2000 – C5-0048/2001 – 1998/0323(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (14780/1/2000 – C5-0048/2001) ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 623) ⁽³⁾,
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 824),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 78 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0118/2001),
1. approva la posizione comune;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
 3. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 88 del 19.3.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 59 del 23.2.2001, pag. 93.

⁽³⁾ GU C 45 del 19.2.1999, pag. 2.

Giovedì 3 maggio 2001

6. Accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ***I

A5-0318/2000

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2000) 30 – C5-0057/2000 – 2000/0032(COD))

La proposta è stata approvata con i seguenti emendamenti di compromesso:

TESTO DELLA COMMISSIONE ⁽¹⁾	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento di compromesso 81	
<i>Considerando 2</i>	
(2) Questa politica di trasparenza permette una migliore partecipazione dei cittadini al processo di formazione delle decisioni e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico.	(2) Questa politica di trasparenza permette una migliore partecipazione dei cittadini al processo di formazione delle decisioni e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico.
	La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali, sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
<i>(Il testo sostituisce gli Emendamenti 2,3,4, 5 e 7 approvati il 16 novembre 2000.)</i>	
Emendamento di compromesso 82	
<i>Considerando 3</i>	
(3) Le conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Birmingham, ad Edimburgo e a Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. <i>In seguito a tali conclusioni, le istituzioni avevano avviato una serie di iniziative tese a migliorare la trasparenza del processo di formazione delle decisioni, da un lato mediante azioni più mirate in materia d'informazione e di comunicazione, dall'altro tramite l'adozione di regole per disciplinare l'accesso del pubblico ai documenti.</i>	(3) Le conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Birmingham, ad Edimburgo e a Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. Il presente regolamento consolida le iniziative già adottate dalle istituzioni al fine di migliorare la trasparenza del processo di formazione delle decisioni.
<i>(Questo testo sostituisce l'Emendamento 8 approvato il 16 novembre 2000.)</i>	
Emendamento di compromesso 83	
<i>Considerando 4</i>	
(4) Il presente regolamento mira a <i>ottimizzare</i> l'accesso ai documenti <i>nel massimo rispetto del principio di trasparenza</i> . Esso <i>deve dare attuazione al diritto d'accesso ai documenti</i> e definirne principi e limitazioni, conformemente all'articolo 255, paragrafo 2 del trattato CE.	(4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne principi e limitazioni, conformemente all'articolo 255, paragrafo 2 del trattato.

(Questo testo sostituisce l'Emendamento 10 approvato il 16 novembre 2000.)

⁽¹⁾ GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 70.

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento di compromesso 84

Considerando 5

(5) La questione dell'accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni specifiche nei trattati CECA ed Euratom, motivo per cui il presente regolamento *si applicherà anche ai documenti inerenti alle attività contemplate da detti trattati. Ciò è stato confermato nella dichiarazione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam.*

(5) La questione dell'accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni specifiche nei trattati CECA ed Euratom, motivo per cui, **secondo la dichiarazione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero ispirarsi al presente regolamento per quanto concerne i documenti inerenti alle attività contemplate da detti trattati.**

Emendamento di compromesso 85

Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) È opportuno garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate, preservando nel contempo l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella più ampia misura possibile, tali documenti dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

(Questo testo sostituisce l'Emendamento 13 approvato il 16 novembre 2000.)

Emendamento di compromesso 86

Considerando 6

(6) *A norma dell'articolo 28, paragrafo 1 e dell'articolo 41, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, il diritto d'accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale.*

(6) **Secondo l'articolo 28, paragrafo 1 e dell'articolo 41, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, il diritto d'accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale. Ciascuna istituzione dovrebbe rispettare le proprie norme di sicurezza.**

Emendamento di compromesso 87

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Per garantire la piena applicazione del presente regolamento a tutte le attività dell'Unione, è opportuno che i principi in esso stabiliti siano applicati da tutte le agenzie create dalle istituzioni.

(Questo testo sostituisce gli Emendamenti 11 e 59 approvati il 16 novembre 2000.)

Emendamento di compromesso 88

Considerando 6 ter (nuovo)

(6 ter) Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. È opportuno definire, tramite accordi interistituzionali, modalità per informare il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali documenti.

(Tale testo sostituisce l'Emendamento 6 approvato il 16 novembre 2000.)

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento di compromesso 89

Considerando 7

(7) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni e per allinearsi sulle legislazioni nazionali vigenti nella maggior parte degli Stati membri, è opportuno includere nel campo d'applicazione del diritto d'accesso tutti i documenti detenuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

(7) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni, è opportuno **che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione garantiscano l'accesso non solo ai documenti elaborati dalle istituzioni, ma anche ai documenti ricevuti. In tale contesto, si ricorda che la dichiarazione n. 35 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che uno Stato membro possa chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.**

(Questo testo sostituisce l'Emendamento 12 approvato il 16 novembre 2000.)

Emendamento di compromesso 90

Considerando 8

(8) I principi fissati dal presente regolamento devono far salve regole speciali in materia di accesso ai documenti, in particolare quelle concernenti direttamente le persone titolari di un interesse specifico.

Soppresso

(Il testo sostituisce l'Emendamento 14 approvato il 16 novembre 2000.)

Emendamento di compromesso 91

Considerando 9

(9) È indispensabile garantire la tutela dell'interesse pubblico e di taluni interessi individuali mediante un sistema di eccezioni. Occorre fornire esempi per ciascuno di questi interessi, al fine di conferire la massima trasparenza a detto sistema. È altresì opportuno consentire alle istituzioni di proteggere i propri documenti a uso interno nei quali vengono formulate riflessioni individuali o che riferiscono scambi di opinioni o pareri espressi liberamente e in modo informale in sede di consultazioni e discussioni interne.

(9) **In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. È altresì opportuno consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, è opportuno che le istituzioni tengano conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell'Unione europea.**

(Questo testo sostituisce gli Emendamenti 15, 33 e 60 approvati il 16 novembre 2000.)

Emendamento di compromesso 92

Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Tutte le disposizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dovrebbero conformarsi al presente regolamento.

(Questo testo sostituisce l'emendamento 14 e l'emendamento 26, paragrafi 2 e 2 bis nonché l'emendamento 58 approvati il 16 novembre 2000.)

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento di compromesso 93

Considerando 10

(10) *Onde* garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, è opportuno *conservare l'attuale* procedimento amministrativo in due fasi, con possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore, *ed introdurre il principio del silenzio-assenso per la domanda di conferma.*

(10) **Per** garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, è opportuno **applicare un** procedimento amministrativo in due fasi, con **ulteriore** possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore.

(Il testo sostituisce l'emendamento 16 approvato il 16 novembre 2000.)

Emendamento di compromesso 94

Considerando 11

(11) È opportuno che ciascuna istituzione prenda i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti; *inoltre, per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento, occorre in particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti.*

(11) È opportuno che ciascuna istituzione prenda i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti **e per formare il proprio personale a dare assistenza ai cittadini che esercitano i loro diritti ai sensi del presente regolamento. Per** rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei **loro** diritti, occorre in particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti.

(Il testo sostituisce gli emendamenti 9, 17, 18 e 19 approvati il 16 novembre 2000.)

Emendamento di compromesso 95

Considerando 12

(12) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia è evidente che in virtù del principio di *lealtà* nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento.

(12) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia è evidente che in virtù del principio di **cooperazione leale** nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento **e di rispettare le norme di sicurezza delle istituzioni.**

(Il testo sostituisce l'emendamento 20 approvato il 16 novembre 2000.)

Emendamento di compromesso 96

Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso ai documenti conferiti a Stati membri, autorità giudiziarie od organismi investigativi.

(Il testo sostituisce parti degli Emendamenti 27 e 73, paragrafi 2, 3 e 5 approvati il 16 novembre 2000.)

Emendamento di compromesso 97

Considerando 13

(13) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del trattato, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. *Detta attuazione del presente regolamento costituisce un presupposto indispensabile per la sua applicazione. Il presente regolamento e le relative norme attuative sostituiranno la decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa*

(13) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del trattato, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. La decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione e la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo.

ai documenti della Commissione, la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, **e le disposizioni relative alla riservatezza dei documenti di Schengen dovrebbero quindi, se necessario, essere modificate o abrogate.**

(Il testo sostituisce l'Emendamento 22 approvato il 16 novembre 2000)

Emendamento di compromesso 98

Articolo - 1 (nuovo)

Articolo - 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è di:

- a) **definire i principi, le condizioni e le limitazioni per motivi di interesse pubblico o privato applicabili al diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo «le istituzioni») sancito dall'articolo 255 del trattato, in modo tale da garantire l'accesso più ampio possibile;**
- b) **definire regole che garantiscano l'esercizio più agevole possibile di tale diritto e**
- c) **promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti.**

(Questo testo sostituisce l'Emendamento 24 e il secondo comma dell'Emendamento 25 approvati il 16 novembre 2000)

Emendamento di compromesso 99

Articoli 1 e 2

Articolo 1

Principio generale e destinatari

Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro ha **il più ampio diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni ai sensi del presente regolamento, senza dover provare di avervi interesse, salvo il disposto dell'articolo 4.**

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti **dalle istituzioni**, vale a dire i documenti formati **dalle medesime o da terzi** e che si trovino in loro possesso.

Articolo 1

Destinatari e campo di applicazione

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro ha **un** diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, **fatti salvi i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.**

2. **Alle stesse condizioni le istituzioni possono concedere l'accesso ai documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica che non risieda o non abbia la sede sociale in uno Stato membro.**

3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti **da un'istituzione**, vale a dire i documenti formati **o ricevuti dalla medesima** e che si trovino in **suo** possesso **concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione europea.**

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Il diritto di accesso ai documenti di terzi è limitato ai documenti trasmessi all'istituzione posteriormente alla data di decorrenza di efficacia del presente regolamento

2. *Il presente regolamento non si applica ai documenti già pubblicati o altrimenti accessibili al pubblico.*

Esso non si applica ove esistano regole speciali sull'accesso ai documenti.

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

4. Fatti salvi gli articoli 4 e 6 bis, i documenti devono essere resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente sotto forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa devono essere resi direttamente accessibili ai sensi dell'articolo 9 bis.

5. I documenti sensibili quali definiti all'articolo 6 bis, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo.

6. Il presente regolamento non pregiudica il diritto di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione.

(Questo testo sostituisce gli Emendamenti 26 (paragrafo 1), 25 (paragrafi 1 e 3), 27 (paragrafo 1), 29 (paragrafi 1-3), 27 (paragrafo 4) e 21, approvati il 16 novembre 2000)

Emendamento di compromesso 100

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) «documento», qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva); i documenti in questione sono esclusivamente quelli amministrativi, vale a dire i documenti che vertono su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione, esclusi i testi ad uso interno, come i documenti di riflessione o di discussione ed i pareri dei servizi, nonché i messaggi informali;
- b) «l'istituzione», il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;
- c) «il Parlamento europeo», i suoi organi (in particolare l'ufficio di presidenza del Parlamento e la conferenza dei presidenti), le commissioni parlamentari, i gruppi politici e i servizi;
- d) «il Consiglio», le varie composizioni in cui si riunisce e i suoi organi (in particolare il comitato dei rappresentanti permanenti e i gruppi di lavoro), i servizi e i comitati istituiti dal trattato o dal legislatore per assistere il Consiglio;
- e) «la Commissione», il collegio, i suoi membri e i rispettivi gabinetti, le direzioni generali e i servizi, le rappresentanze e delegazioni, nonché i comitati istituiti dalla medesima e quelli istituiti per assisterla, in particolare nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione;

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) «documento», qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione;

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- f) «i terzi», qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.

L'elenco dei comitati di cui al primo comma, lettere d) e e), viene compilato nelle norme attuative del presente regolamento, di cui all'articolo 10.

(Questo testo sostituisce l'Emendamento 28 approvato il 16 novembre 2000)

Emendamento di compromesso 101

Articolo 4

Le istituzioni rifiutano l'accesso ai documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare un significativo pregiudizio alla tutela di quanto segue:

- a) l'interesse pubblico, segnatamente in ordine:
- alla pubblica sicurezza,
 - alla difesa e alle relazioni internazionali,
 - alle relazioni tra o con gli Stati membri o le istituzioni e gli organi comunitari e non comunitari,
 - agli interessi finanziari o economici,
 - alla stabilità monetaria,
 - alla stabilità dell'ordinamento giuridico comunitario,
 - alle procedure giurisdizionali,
 - alle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,
 - allo svolgimento delle procedure d'infrazione, comprese le fasi preparatorie,
 - all'efficace funzionamento delle istituzioni;
- b) la vita privata e l'individuo, segnatamente in ordine:
- ai fascicoli del personale,
 - alle informazioni, ai pareri e alle valutazioni fornite in via riservata in sede di assunzioni o nomine,
 - alle informazioni di natura personale relative a una persona, o in ordine a un documento la cui divulgazione potrebbe costituire o facilitare una violazione della vita privata, come i dati coperti dal segreto medico;
- c) il segreto in materia commerciale e industriale e l'interesse economico di una determinata persona fisica o giuridica, segnatamente in ordine:
- ai segreti commerciali, industriali e professionali,
 - alla proprietà intellettuale e industriale,

- f) «i terzi» qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione **in questione**, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.

1. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione **arrechi** pregiudizio alla tutela di quanto segue:

- a) l'interesse pubblico, in ordine:
- alla pubblica sicurezza,
 - alla difesa e alle **questioni militari**,
 - alle relazioni **internazionali**,
 - **alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro**,
- b) la vita privata e **l'integrità** dell'individuo, segnatamente in quanto tutelate dalla legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali.

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

- **gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa** la proprietà intellettuale,
- **le procedure giurisdizionali e la consulenza legale**,
- **alle informazioni industriali, finanziarie, bancarie e commerciali, comprese quelle inerenti a relazioni d'affari o a contratti**,

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONE

- gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,
 - alle informazioni sui costi e sulle offerte nell'ambito di gare d'appalto;
- (d) la riservatezza chiesta dal terzo che ha fornito un documento o un'informazione, oppure la riservatezza imposta dalla legislazione di uno Stato membro

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

a meno che non prevalga un superiore interesse pubblico alla divulgazione.

3. L'accesso a un documento elaborato per uso interno da un'istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato qualora la divulgazione del documento pregiudichi gravemente il processo decisionale in seno all'istituzione, a meno che non prevalga un superiore interesse pubblico alla divulgazione.

L'accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, come parti di discussioni e consultazioni preliminari in seno all'istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudichi seriamente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che non prevalga un superiore interesse pubblico alla divulgazione.

4. Per quanto concerne i documenti di terzi, l'istituzione deve consultare i terzi per valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento possa o non possa essere divulgato.

5. Uno Stato membro può chiedere all'istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

6. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento devono essere divulgate.

7. Le eccezioni definite ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.

(Questo testo sostituisce gli Emendamenti 29 (paragrafo 4), 30, 32 (paragrafi 3 e 4), 33, 60 e 70 approvati il 16 novembre 2000)

Emendamento di compromesso 102
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis**Documenti negli Stati membri**

Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, prodotto da un'istituzione, e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istitu-

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

zione in questione onde adottare una decisione che non metta a repentaglio gli obiettivi del presente regolamento.

In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione la domanda di accesso.

(Questo testo sostituisce l'Emendamento 37 approvato il 16 novembre 2000)

Emendamento di compromesso 103

Articolo 5

Trattamento delle domande iniziali

1. Le domande di accesso a un documento *devono essere presentate per iscritto* e formulate in modo sufficientemente preciso per permettere all'istituzione di identificare il documento in oggetto. *L'istituzione può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.*

Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda. In caso di domanda reiterata o vertente su documenti voluminosi, l'istituzione cerca di giungere ad una soluzione consensuale ed equa.

2. *Mediante risposta scritta debitamente motivata, l'istituzione informa il richiedente, entro un mese dalla registrazione della domanda, dell'esito riservato alla medesima.*

3. *In caso di risposta negativa, l'istituzione informa il richiedente della facoltà di chiedere all'istituzione, entro un mese dalla ricezione della risposta, che riveda la sua posizione, trasmettendole una domanda di conferma. In assenza di domanda di conferma la domanda iniziale s'intende ritirata.*

4. *In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.*

In assenza di risposta nei termini, la domanda s'intende respinta.

(Questo testo sostituisce i paragrafi 1 e 4 bis dell'Emendamento 40 e l'Emendamento 31 approvati il 16 novembre 2000)

Emendamento di compromesso 104

Articolo 5 bis (nuovo)

Domande

1. Le domande di accesso a un documento *sono presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato* e sono formulate in modo sufficientemente preciso per permettere all'istituzione di identificare il documento in oggetto.

2. **Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, l'istituzione può chiedere al richiedente di chiarirla e assisterlo in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull'uso di registri pubblici di documenti.**

3. **Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, l'istituzione in questione può conferire informalmente con il richiedente onde trovare una soluzione equa.**

4. **Le istituzioni forniscono informazioni e assistenza ai cittadini sulle modalità e sul luogo di presentazione delle domande di accesso ai documenti.**

Articolo 5 bis

Esame delle domande iniziali

1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 7 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda confermativa ai sensi del paragrafo 2.

2. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda confermativa.

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

3. In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

4. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda confermativa.

(Questo testo sostituisce la parte restante dell'Emendamento 40 approvato il 16 novembre 2000)

Emendamento di compromesso 105

Articolo 6

1. In caso di domanda di conferma, l'istituzione risponde per iscritto all'interessato entro un mese dalla registrazione della medesima. Se decide di confermare il rifiuto di dare accesso al documento richiesto, l'istituzione è tenuta a motivarlo debitamente e ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire il ricorso giurisdizionale e la denuncia presso il mediatore, conformemente agli articoli 230 e 195 del trattato.

2. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

In assenza di risposta nei termini, la domanda s'intende accolta.

1. **Le domande confermativa sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi** dalla loro registrazione, l'istituzione **concede l'accesso** al documento richiesto e **fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 7 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. Qualora l'istituzione rifiuti l'accesso totalmente o parzialmente,** è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire **l'avvio di un ricorso giurisdizionale contro l'istituzione e/o la presentazione di una denuncia** presso il mediatore, conformemente agli articoli 230 e 195 del trattato.

2. In via eccezionale, **per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti,** il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di **altri 15 giorni lavorativi,** purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

3. In assenza di risposta nei termini **da parte dell'istituzione,** la domanda s'intende **respinta e il richiedente ha il diritto di avviare un ricorso giurisdizionale contro l'istituzione e/o di presentare una denuncia presso il mediatore, conformemente agli articoli 230 e 195 del trattato.**

(Questo testo sostituisce gli Emendamenti 41 e 50 approvati il 16 novembre 2000)

Emendamento di compromesso 106

Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis

Trattamento di documenti sensibili

1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti prodotti dalle istituzioni o le loro agenzie, gli Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come «Riservatissimo», «Segreto» o «Riservato» in virtù delle norme dell'istituzione in questione, e che proteggano interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e segnatamente negli ambiti della pubblica sicurezza, della difesa e delle questioni militari.

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

2. Le domande di accesso a documenti sensibili nel quadro delle procedure previste dagli articoli 5 bis e 6 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. Tali persone devono anche valutare, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, in che modo si possa fare riferimento a documenti sensibili nel registro pubblico.

3. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso di chi li ha prodotti.

4. L'eventuale decisione, da parte di un'istituzione, di rifiutare l'accesso a un documento sensibile deve essere motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati all'articolo 4.

5. Gli Stati membri possono adottare misure atte a garantire che nel trattamento delle domande concernenti documenti sensibili vengano rispettati i principi contenuti nel presente articolo e nell'articolo 4.

6. Le disposizioni delle istituzioni riguardo ai documenti sensibili devono essere rese pubbliche.

7. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili nel rispetto degli accordi fra le istituzioni.

(Questo testo sostituisce la lettera a) dell'Emendamento 34 e il paragrafo 2 bis dell'Emendamento 43 approvati il 16 novembre 2000)

Emendamento di compromesso 107

Articolo 7

Modalità d'esercizio del diritto d'accesso

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia.

Il costo dell'accesso può essere posto a carico del richiedente.

2. I documenti vengono forniti in una versione linguistica già esistente, tenendo conto della preferenza espressa dal richiedente. E' possibile ottenere una versione adattata del documento richiesto, qualora una parte del documento sia soggetta ad una delle eccezioni di cui all'articolo 4.

Accesso a seguito di una domanda

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, **ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente.** Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro sono gratuiti.

1 bis. Se un documento è già stato divulgato dall'istituzione in questione ed è facilmente accessibile al richiedente, l'istituzione può soddisfare l'obbligo di concedere l'accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalità con cui ottenere il documento richiesto.

2. I documenti vengono forniti in una versione e **in un formato già esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo, quale il Braille, la stampa a grandi caratteri o il nastro magnetico),** tenendo pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente.

(Questo testo sostituisce i paragrafi 1 e 2 dell'emendamento 43 approvato il 16 novembre 2000)

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento di compromesso 108

Articolo 8

Articolo 8

Soppresso

Riproduzione a fini commerciali o altra forma di sfruttamento economico

Il richiedente che abbia ottenuto un documento non può riprodurlo a fini commerciali o procedere a qualsiasi altra forma di sfruttamento economico senza la preventiva autorizzazione dell'avente diritto

(Questo testo e l'Emendamento 114 in appresso sostituiscono l'Emendamento 44 approvato il 16 novembre 2000)

Emendamento di compromesso 109

Articolo 9

Informazione e registri

Registri

Ciascuna istituzione prende i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti contemplati dal presente regolamento. Inoltre, per facilitare l'esercizio di tali diritti, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti.

1. Affinché i cittadini possano esercitare effettivamente i diritti di cui godono in virtù del presente regolamento, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti. L'accesso al registro dovrebbe aver luogo in forma elettronica. Gli estremi dei documenti sono immediatamente iscritti nel registro.

2. Per ciascun documento il registro contiene un numero di riferimento (compreso, qualora esistente, il riferimento interistituzionale), l'oggetto e/o una breve descrizione del contenuto del documento, nonché la data alla quale il documento è stato ricevuto o redatto e iscritto nel registro. I riferimenti sono indicati secondo modalità che non pregiudicano la tutela degli interessi di cui all'articolo 4.

3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie a istituire un registro, che sarà operativo al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento

(Questo testo sostituisce i paragrafi 1-3 dell'Emendamento 46 e l'Emendamento 62 approvati il 16 novembre 2000)

Emendamento di compromesso 110

Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis

Accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro

1. Per quanto possibile, le istituzioni rendono direttamente accessibili al pubblico i documenti sotto forma elettronica o attraverso un registro, in conformità delle disposizioni previste dall'istituzione in questione.

2. In particolare, fatti salvi gli articoli 4 e 6 bis, i documenti legislativi — vale a dire i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri — dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

3. Per quanto possibile, gli altri documenti, e segnatamente quelli relativi alla formulazione di una politica o di una strategia, dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

4. Qualora l'accesso diretto non avvenga attraverso il registro, quest'ultimo, per quanto possibile, deve indicare dove si trova il documento.

(Questo testo sostituisce il paragrafo 4 dell'Emendamento 46 approvato il 16 novembre 2000)

Emendamento di compromesso 111

Articolo 9 ter (nuovo)

Articolo 9 ter

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. Fatti salvi gli articoli 4 e 6 bis, oltre agli atti di cui all'articolo 254 del trattato CE e all'articolo 163 del trattato Euratom, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

- a) le proposte della Commissione;
- b) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE, le relative motivazioni, nonché le posizioni del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure;
- c) le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea;
- d) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea;
- e) le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE;
- f) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità o in base all'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

2. Per quanto possibile, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

- a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1 del trattato CE ovvero dell'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea;
- b) le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea;
- c) le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1 del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri

3. Nel proprio regolamento interno ciascuna istituzione può stabilire quali altri documenti debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

(Questo testo sostituisce gli Emendamenti 39 e 61 approvati il 16 novembre 2000)

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTOEmendamento di compromesso 112
*Articolo 9 quater (nuovo)***Articolo 9 quater****Informazione**

- 1. Ciascuna istituzione adotta i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti di cui gode in virtù del presente regolamento.**
- 2. Gli Stati membri cooperano con le istituzioni nel divulgare informazioni ai cittadini.**

(Questo testo sostituisce gli Emendamenti 37 (paragrafo 3) e 45 approvati il 16 novembre 2000)

Emendamento di compromesso 113
*Articolo 9 quinquies (nuovo)***Articolo 9 quinquies****Prassi amministrativa nelle istituzioni**

- 1. Le istituzioni mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento.**
- 2. Le istituzioni creano un comitato interistituzionale per esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali conflitti e discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti.**

(Questo testo sostituisce gli Emendamenti 34 e 48 approvati il 16 novembre 2000.)

Emendamento di compromesso 114
*Articolo 9 sexies (nuovo)***Articolo 9 sexies****Riproduzione di documenti**

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

(Questo testo sostituisce l'Emendamento 44 approvato il 16 novembre 2000.)

Emendamento di compromesso 115
*Articolo 9 septies (nuovo)***Articolo 9 septies****Relazioni**

- 1. Ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei casi in cui ha rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei documenti sensibili non iscritti nel registro.**

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

2. Al più tardi entro il 31 gennaio 2004, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione dei principi del presente regolamento e formula raccomandazioni comprendenti, ove opportuno, delle proposte di revisione del presente regolamento e un programma d'azione contenente le misure che le istituzioni dovranno adottare.

(Questo testo sostituisce l'Emendamento 51 approvato il 16 novembre 2000.)

Emendamento di compromesso 116

Articolo 10

Ciascuna istituzione adotta, nel proprio regolamento interno, le disposizioni *necessarie all'attuazione* del presente regolamento. Queste disposizioni hanno effetto a decorrere dal [tre mesi dopo l'adozione del presente regolamento].

1. Ciascuna istituzione adotta, nel proprio regolamento interno, le disposizioni **di** attuazione del presente regolamento. Queste disposizioni hanno effetto a decorrere dal... [sei mesi dopo l'adozione del presente regolamento].

2. Entro il ... [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione esamina la conformità con il presente regolamento del regolamento del Consiglio (CEE, Euratom) n. 354/83 del 1° febbraio 1983 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, in modo da assicurare nella misura più ampia possibile la salvaguardia e l'archiviazione dei documenti.

3. Entro il ... [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione esamina la conformità con il presente regolamento delle disposizioni esistenti sull'accesso ai documenti.

⁽¹⁾ GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.

(Questo testo sostituisce l'Emendamento 26, paragrafo 2, e gli Emendamenti 53, 55, 56 e 58 approvati il 16 novembre 2000.)

Emendamento di compromesso 117

Articolo 11, paragrafo 1

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal [tre mesi dopo l'adozione del presente regolamento].

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal... [sei mesi dopo l'adozione del presente regolamento].

(Questo testo sostituisce l'Emendamento 54 approvato il 16 novembre 2000.)

Emendamento di compromesso 118

Dichiarazione comune

Dichiarazione comune da pubblicare nella Gazzetta ufficiale

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che le agenzie e gli organismi simili istituiti dal legislatore debbano avere disposizioni relative all'accesso ai propri documenti conformi a quelle del presente regolamento. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio plaudono all'intenzione della Commissione di proporre quanto prima modifiche agli atti istitutivi delle

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

agenzie e degli organismi esistenti, e di includere disposizioni pertinenti nelle future proposte concernenti l'istituzione di simili agenzie ed organismi e si impegnano ad approvare rapidamente gli atti necessari.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esortano le istituzioni e gli organi che non rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 ad adottare un regolamento interno sull'accesso del pubblico ai documenti che tenga conto dei principi e delle limitazioni del presente regolamento.

(Questo testo, unitamente all'Emendamento 87, sostituisce gli Emendamenti 11, 57 e 59 approvati il 16 novembre 2000.)

Emendamento di compromesso 119

Titolo e denominazioni

Gli Emendamenti 1, 23, 35, 38, 42, 47, 49 e 52 approvati il 16 novembre 2000 decadono.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2000) 30 – C5-0057/2000 – 2000/0032(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 30) ⁽¹⁾,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 255 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è presentata dalla Commissione (C5-0057/2000),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A5-0318/2000),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede di essere nuovamente consultato qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 70.

Giovedì 3 maggio 2001

7. Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ***I

A5-0125/2001

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2000) 529 – C5-0477/2000 – 2000/0221(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE ⁽¹⁾	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
Visto 1	
<p>– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 152, paragrafo 4, lettera b),</p>	<p>– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),</p>
<i>(La modifica si applica all'intero testo in esame)</i>	
Emendamento 2	
Considerando 2	
<p>(2) Il presente regolamento si applica ai movimenti di animali vivi di cui all'allegato I del trattato. Alcune disposizioni, in particolare quelle relative alla rabbia, hanno il diretto obiettivo di proteggere la salute pubblica, mentre altre riguardano esclusivamente la salute degli animali. L'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.</p>	<p>(2) L'obiettivo fondamentale del presente regolamento consiste nella protezione della salute umana mediante misure di carattere veterinario applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia; l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato costituisce pertanto la base giuridica adeguata.</p>
Emendamento 4	
Considerando 10 bis (nuovo)	
	<p>(10 bis) E' opportuno che la Commissione proceda al riesame della legislazione in vigore relativa al commercio degli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, per cercare di conseguire un'armonizzazione con le disposizioni del presente regolamento.</p>
Emendamento 3	
Considerando 11	
<p>(11) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono delle misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Pertanto esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa.</p>	<p>(11) E' opportuno che le misure di esecuzione del presente regolamento siano adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.</p>

(1) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 239.

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 5

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.

Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali movimenti **allo scopo di garantire la protezione della salute umana.**

Emendamenti 6 e 7

Articolo 3

Gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A si considerano identificati se dotati:

- a) di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure
- b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).

Nel caso di cui alla lettera b), se il trasponditore non è conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, la persona responsabile dell'animale deve, in occasione del controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.

Per un periodo transitorio di otto anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A si considerano identificati se dotati:

- a) di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure
- b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).

Nel caso di cui alla lettera b), il trasponditore **deve essere** conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785.

Qualsiasi sistema di identificazione degli animali deve essere accompagnato dall'indicazione dei dati che consentono di conoscere il nome e l'indirizzo del proprietario degli animali.

Gli Stati membri i quali richiedono che gli animali introdotti nel loro territorio senza essere sottoposti a quarantena siano identificati mediante l'opzione b), possono continuare a farlo durante il periodo transitorio.

Dopo il periodo transitorio, è accettata solo l'opzione b) quale mezzo di identificazione di un animale.

Emendamento 8

Articolo 5, comma 1 bis (nuovo)

I cuccioli degli animali di cui all'allegato I, parte A, devono anch'essi soddisfare i requisiti fissati dal presente regolamento e non possono pertanto formare oggetto di movimento prima di aver raggiunto l'età richiesta per la vaccinazione e, ove previsto dalle disposizioni, per i successivi test volti a determinare il titolo di anticorpi.

Emendamento 9

Articolo 6, comma 1 bis (nuovo)

Qualora siano inizialmente introdotti nella Comunità mediante ingresso in uno Stato membro che non figura nell'allegato II, parte A, essi possono essere successivamente introdotti negli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, soltanto se rispondono alle condizioni stabilite nell'allegato III, parte B, e in particolare se almeno sei mesi prima del movimento è stata effettuata una titolazione di anticorpi su un campione prelevato da un veterinario abilitato dall'autorità competente di uno Stato membro.

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 10

Articolo 10, paragrafo 2

2. All'atto dell'inserimento di un paese terzo nell'allegato II, parte B si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) struttura ed organizzazione dei relativi servizi veterinari;
- b) statuto del paese per quanto riguarda la rabbia;
- c) normativa applicabile alle importazioni di animali carnivori;
- d) normativa vigente per quanto riguarda l'immissione sul mercato dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati).

2. **Ai fini** dell'inserimento di un paese terzo nell'allegato II, parte B si tiene conto **dei criteri di cui all'articolo 2.2.5.2. del Codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE), vale a dire:**

- a) **la dichiarazione della malattia deve essere obbligatoria nel paese interessato;**
 - b) **esiste un sistema efficace di sorveglianza della malattia che funziona in modo permanente;**
 - c) **è in vigore un dispositivo regolamentare completo di prevenzione e lotta contro la rabbia che include procedure di importazione efficaci;**
 - d) **negli ultimi due anni non è stato confermato nessun caso di infezione rabbica umana o animale di origine autoctona; ciò nondimeno, l'isolamento nel paese di un lyssavirus del pipistrello europeo (EBL1 o EBL2) non impedisce che il paese sia dichiarato indenne;**
- dbis) negli ultimi sei mesi non è stato confermato nessun caso importato di rabbia in nessun carnivoro al di fuori di una stazione di quarantena.**

Emendamento 11

Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis

Le autorità responsabili all'interno degli Stati membri dei movimenti di animali da compagnia forniscono informazioni chiare e facilmente accessibili al pubblico in merito ai requisiti sanitari relativi ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri. Garantiscono altresì che il personale ai posti di frontiera sia pienamente informato del presente regolamento e in grado di applicarlo.

Emendamento 12

Articolo 16, paragrafo 2

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

Soppresso

Emendamento 13

Articolo 16, paragrafo 3

3. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

3. **Le misure di esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo** la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto degli articoli 7 e 8 della stessa.

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 14

Allegato I, Parte B, Mammiferi

Mammiferi: *furetto*, coniglio, cavia, criceto

Mammiferi: coniglio, cavia, criceto

Emendamento 15

Allegato III, parte A, trattino 4

— con un vaccino inattivato conforme alla norma internazionale (OMS);

— con un vaccino inattivato conforme alla norma internazionale (OMS); **in questo caso la vaccinazione deve essere effettuata con un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica internazionale per dose (norma OMS).**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2000) 529 – C5-0477/2000 – 2000/0221(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 529) ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37 e 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0477/2000),
 - vista il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0125/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 239.

Giovedì 3 maggio 2001

8. Accordo CE/FYROM ***

A5-0132/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dall'altra (6727/1/2001-6726/2001 – COM(2001) 90 – C5-0157/2001 – 2001/0049(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(2001) 90),
 - visto l'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra,
 - vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma e dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase e dell'articolo 310 del trattato CE (C5-0157/2001),
 - visti gli articoli 86 e 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0132/2001),
1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione dell'accordo;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

9. Protezione dell'euro contro la falsificazione *

A5-0120/2001

1.

Iniziativa del governo della Repubblica francese volta a far sì che il Consiglio adotti un progetto di decisione relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione (5551/2001 – C5-0054/2001 – 2001/0804(CNS))

L'iniziativa è modificata nel modo seguente:

TESTO DEL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FRANCESE ⁽¹⁾

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento
Considerando 2

(2) È opportuno integrare e potenziare il dispositivo di protezione dell'euro, varato con strumenti precedenti, mediante disposizioni che instaurino, relativamente alla repressione dei

(2) È opportuno integrare e potenziare il dispositivo di protezione dell'euro, varato con strumenti precedenti, mediante disposizioni che instaurino, relativamente alla repressione dei

⁽¹⁾ GU C 75 del 7.3.2001, pag. 1.

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO DEL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FRANCESEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

reati di falsificazione dell'euro, una cooperazione stretta fra le competenti autorità degli Stati membri, la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, l'Europol e l'Eurojust,

reati di falsificazione dell'euro, una cooperazione stretta fra le competenti autorità degli Stati membri, la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, l'Europol **e con l'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria e successivamente con Eurojust, quando sarà stata adottata la decisione che lo istituisce,**

Emendamento 2

Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) E' opportuno prendere atto della Comunicazione della Commissione del 22 luglio 1998 al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea su «Protezione dell'euro – lotta anti-contraffazione»⁽¹⁾.

⁽¹⁾ COM(1998) 474

Emendamento 3

Considerando 2 ter (nuovo)

(2 ter) Occorre prendere atto della risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 1998⁽¹⁾ sulla precitata comunicazione della Commissione del 22 luglio 1998.

⁽¹⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 39.

Emendamento 4

Considerando 2 quater (nuovo)

(2 quater) È opportuno prendere atto della raccomandazione della Banca centrale europea, del 7 luglio 1998, relativa all'adozione di talune misure atte a rafforzare la protezione legale delle banconote e monete in euro⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 11 del 15.1.1999, pag. 13.

Emendamento 5

Considerando 2 quinquies (nuovo)

(2 quinquies) Occorre tener conto della convenzione di Ginevra⁽¹⁾ e in particolare degli uffici centrali stabiliti da tale convenzione.

⁽¹⁾ Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, firmata a Ginevra il 20.4.1929, Società delle Nazioni, Serie dei trattati N. 2623 (1931), pag. 372.

Emendamento 6

Considerando 2 sexies (nuovo)

(2 sexies) Occorre tenere conto della risoluzione del Consiglio del 28 maggio 1999, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro⁽¹⁾ e, in particolare, del punto C in cui si invitano gli Stati membri e la Commissione a valutare se sia neces-

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO DEL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FRANCESEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

sario rafforzare le misure esistenti per cooperare efficientemente, con il concorso della Banca centrale europea e di Europol, alla repressione della falsificazione dell'euro.

(¹) GU C 171 del 18.6.1999, pag. 1.

Emendamento 7

Considerando 2 septies (nuovo)

(2 septies) Occorre tener conto della decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (¹) che assicura una protezione effettiva e adeguata in base al diritto penale mediante l'armonizzazione dei reati e delle sanzioni.

(¹) GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

Emendamento 8

Considerando 2 octies (nuovo)

(2 octies) Occorre tener conto della Convenzione del 26 luglio 1995 basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (¹) e in particolare dell'articolo 28, paragrafo 1, punto 23.

(¹) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

Emendamento 9

Considerando 2 nonies (nuovo)

(2 nonies) La decisione del Consiglio del 29 aprile 1999 ha esteso il mandato dell'Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento (¹)

(¹) GU C 149 del 28.5.1999, pag. 16.

Emendamento 10

Considerando 2 decies (nuovo)

(2 decies) Occorre tener conto delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, e in particolare delle raccomandazioni 43, 44, 45 e 46.

Emendamento 11

Considerando 2 undecies (nuovo)

(2 undecies) Occorre tenere conto delle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000, e in particolare della raccomandazione 32.

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO DEL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FRANCESEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 12

Articolo 1, secondo trattino

- «falsificazione» dell'euro, i comportamenti descritti agli articoli da 3 a 5 della decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro
- **reati relativi alla** «falsificazione» dell'euro, i comportamenti descritti agli articoli da 3 a 5 della decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro

Emendamento 13

Articolo 1, terzo trattino

- «autorità competenti», le autorità designate dagli Stati membri, in particolare gli uffici centrali nazionali, ai fini dell'accentramento delle informazioni, dell'accertamento di attività di falsificazione dell'euro e del relativo perseguimento o delle relative sanzioni;
- «autorità competenti», le autorità designate dagli Stati membri, in particolare gli uffici centrali nazionali **di cui all'articolo 12 della Convenzione di Ginevra**, ai fini dell'accentramento delle informazioni, dell'accertamento di attività di falsificazione dell'euro e del relativo perseguimento o delle relative sanzioni;

Emendamento 14

Articolo 1, quarto trattino

- «dati tecnici e statistici», i dati così definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n.../2001;
- «dati tecnici e statistici», i dati così definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n.../2001 **del ... che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;**

Emendamento 15

Articolo 2, lettera a)

- a) le necessarie perizie sulle banconote sospettate di essere false siano compiute dal Centro nazionale di analisi (CNA) designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.../2001;
- a) le necessarie perizie sulle banconote sospettate di essere false siano compiute dal Centro nazionale di analisi (CNA) designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.../2001 **del ... che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;**

Emendamento 16

Articolo 2, lettera b)

- b) le necessarie perizie sulle monete sospettate di essere false siano compiute dal Centro nazionale di analisi delle monete (CNAC) designato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.../2001.
- b) le necessarie perizie sulle monete sospettate di essere false siano compiute dal Centro nazionale di analisi delle monete (CNAC) designato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.../2001 **del ... che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.**

Emendamento 17

Articolo 4, paragrafo 3

- 3. Le competenti autorità degli Stati membri scambiano con l'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria e poi con l'Eurojust, quando sarà stata adottata la decisione che l'istituisce, tutte le pertinenti informazioni sui procedimenti penali, onde agevolare l'accertamento dei fatti e garantire un'azione efficace contro la falsificazione dell'euro. L'Europol e l'Eurojust prestano
- 3. Le competenti autorità degli Stati membri scambiano con l'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria e poi con l'Eurojust, quando sarà stata adottata la decisione che l'istituisce, tutte le pertinenti informazioni sui procedimenti penali, onde agevolare l'accertamento dei fatti e garantire un'azione efficace contro la falsificazione dell'euro. L'Europol e **l'unità provvisoria**

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO DEL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FRANCESEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

l'assistenza tecnica necessaria alle competenti autorità degli Stati membri per agevolare il coordinamento delle indagini avviate e per migliorare ed agevolare la cooperazione fra i competenti servizi investigativi e repressivi degli Stati membri.

di cooperazione giudiziaria e successivamente l'Eurojust quando sarà stata adottata la decisione che lo istituisce, prestano l'assistenza tecnica necessaria alle competenti autorità degli Stati membri per agevolare il coordinamento delle indagini avviate e per migliorare ed agevolare la cooperazione fra i competenti servizi investigativi e repressivi degli Stati membri.

Emendamento 18

Articolo 5

Ciascuno Stato membro ammette il principio della recidiva alle condizioni stabilite dalla sua legislazione nazionale e, a tali condizioni, riconosce quali generatrici di siffatta recidiva le sentenze di condanna passate in giudicato pronunciate in un altro Stato membro per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 5 della decisione quadro 2000/383/GAI o per uno dei reati di cui all'articolo 3 della convenzione di Ginevra, a prescindere dalla valuta falsificata.

Ciascuno Stato membro ammette il principio della recidiva alle condizioni stabilite dalla sua legislazione nazionale e, a tali condizioni, riconosce quali generatrici di siffatta recidiva le sentenze di condanna passate in giudicato pronunciate in un altro Stato membro per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 5 della decisione quadro 2000/383/GAI **del 29 maggio 2000** o per uno dei reati di cui all'articolo 3 della convenzione di Ginevra, a prescindere dalla valuta falsificata.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del governo della Repubblica francese volta a far sì che il Consiglio adotti un progetto di decisione relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (5551/2001 – C5-0054/2001 – 2001/0804(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa del governo della Repubblica francese volta a far sì che il Consiglio adotti un progetto di decisione relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (5551/2001)⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE (C5-0054/2001),
 - visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0120/2001),
1. approva l'iniziativa del governo della Repubblica francese così modificata;
 2. invita il Consiglio ad informarlo, qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del governo della Repubblica francese;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo della Repubblica francese.

⁽¹⁾ GU C 75 del 7.3.2001, pag. 1.

Giovedì 3 maggio 2001

2.

Orientamento del Consiglio riguardante un progetto di regolamento del Consiglio che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (6281/2001 – C5-0084/2001 – 2000/0208(CNS))

L'orientamento è modificato nel modo seguente:

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO
DEL PARLAMENTO

Emendamento 19

Considerando 7

(7) *Conformemente all'indirizzo della BCE*, il Centro di analisi della contraffazione (CAC), istituito e gestito sotto l'egida di detta BCE ⁽¹⁾, centralizza la classificazione e l'analisi dei dati tecnici relativi alle banconote false.

(7) Il Centro di analisi della contraffazione (CAC), istituito e gestito sotto l'egida di detta BCE, centralizza la classificazione e l'analisi dei dati tecnici relativi alle banconote false **a livello europeo. E' opportuno che gli Stati membri designino o istituiscano un Centro nazionale di analisi.**

⁽¹⁾ Indirizzo della Banca centrale europea del 26 agosto 1998 relativo a talune disposizioni sulle banconote in euro, recante le modifiche apportate il 26 agosto 1999 (BCE/1993/3), (GU L 258 del 5.10.1999, pag. 32)

Emendamento 20

Considerando 9

(9) L'istituzione del CTSE è prevista *a titolo temporaneo*, quale entità amministrativa separata nell'ambito della Zecca di Parigi, sulla base di uno scambio di lettere in data 28 febbraio e 9 giugno 2000 tra il Presidente del Consiglio e il Ministro delle finanze francese; i compiti di tale Centro devono essere definiti dal presente regolamento; al momento opportuno il Consiglio deciderà in merito al futuro status e alla sede permanente del CTSE.

(9) L'istituzione del CTSE è prevista, quale entità amministrativa separata **e indipendente**, nell'ambito della Zecca di Parigi, sulla base di uno scambio di lettere in data 28 febbraio e 9 giugno 2000 tra il Presidente del Consiglio e il Ministro delle finanze francese; i compiti di tale Centro devono essere definiti dal presente regolamento; al momento opportuno il Consiglio deciderà in merito al futuro status e alla sede permanente del CTSE.

Emendamento 21

Considerando 11

(11) È necessario prevedere che gli enti creditizi, nonché gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote e di monete, quali i cambiavalute siano obbligati a ritirare dalla circolazione e trasmettere alle autorità nazionali competenti le banconote e le monete in euro riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false. Inoltre risulta necessario prevedere che gli Stati membri prendano disposizioni al fine di infliggere sanzioni che ritengono appropriate in caso di mancata osservanza dei rispettivi obblighi da parte degli enti summenzionati.

(11) È necessario prevedere che gli enti creditizi, nonché gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote e di monete, quali i cambiavalute siano obbligati **a effettuare i controlli opportuni sull'autenticità delle banconote e delle monete in euro che ricevono** e a ritirare dalla circolazione e trasmettere alle autorità nazionali competenti le banconote e le monete in euro riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false. Inoltre risulta necessario prevedere che gli Stati membri prendano disposizioni al fine di infliggere sanzioni che ritengono appropriate in caso di mancata osservanza dei rispettivi obblighi da parte degli enti summenzionati.

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTO
DEL PARLAMENTO

Emendamento 23

Articolo 3, paragrafo 1

1. I dati tecnici e statistici relativi alle banconote e monete false scoperte negli Stati membri sono raccolti e classificati dalle autorità nazionali competenti e comunicati alla Banca centrale europea, dove sono elaborati e conservati.

1. I dati tecnici e statistici relativi alle banconote e monete false scoperte negli Stati membri sono raccolti e classificati dalle autorità nazionali competenti e comunicati **al Centro di analisi della contraffazione (CAC) della** Banca centrale europea, dove sono elaborati e conservati **nella Banca dati sulla valuta contraffatta (BVC) del sistema europeo di Banche centrali (SEBC).**

Emendamento 24

Articolo 3, paragrafo 2

2. La Banca centrale europea raccoglie e conserva i dati tecnici e statistici relativi alle banconote false o alle monete false scoperte nei paesi terzi.

2. **Il Centro di analisi della contraffazione (CAC) della** Banca centrale europea raccoglie e conserva i dati tecnici e statistici relativi alle banconote false o alle monete false scoperte nei paesi terzi.

Emendamento 25

Articolo 4, paragrafo 2

2. Le autorità nazionali competenti permettono l'esame da parte del CNA delle banconote sospettate di essere false e trasmettono senza indugio, ai fini di analisi e identificazione, gli esemplari necessari chiesti dal CNA di ogni tipo di banconota sospettata di essere falsa, nonché i dati tecnici e statistici di cui dispongono. Il CNA trasmette alla Banca centrale europea qualsiasi nuovo tipo di banconota sospettata di essere falsa, corrispondente ai criteri stabiliti da quest'ultima.

2. Le autorità nazionali competenti permettono l'esame da parte del CNA delle banconote sospettate di essere false e trasmettono senza indugio, ai fini di analisi e identificazione, gli esemplari necessari chiesti dal CNA di ogni tipo di banconota sospettata di essere falsa, nonché i dati tecnici e statistici di cui dispongono. Il CNA trasmette **al Centro di analisi della contraffazione (CAC) della** Banca centrale europea qualsiasi nuovo tipo di banconota sospettata di essere falsa, corrispondente ai criteri stabiliti da quest'ultima.

Emendamento 26

Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il Consiglio istituisce il Centro scientifico e tecnico europeo (CSTE) per l'analisi tecnica e la classificazione delle monete contraffatte in euro a livello europeo.

Emendamento 27

Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli enti creditizi, nonché gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote o di monete di valute nazionali diverse, ad esempio i cambiavalute, hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione tutte le banconote e le monete in euro riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false e le trasmettono senza indugio alle autorità nazionali competenti.

1. Gli enti creditizi, nonché gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote o di monete di valute nazionali diverse, ad esempio i cambiavalute, hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione tutte le banconote e le monete in euro riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false e le trasmettono senza indugio alle autorità nazionali competenti. **A tal fine, effettuano i necessari controlli sull'autenticità delle banconote e delle monete in euro che ricevono.**

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTO
DEL PARLAMENTO

Emendamento 28

Articolo 11

Per quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 del presente regolamento si applicano alle banconote in euro fabbricate usando attrezzature o materiali legali, ma in violazione delle disposizioni in virtù delle quali le autorità competenti possono emettere moneta, ovvero immesse in circolazione in violazione delle condizioni alle quali le autorità competenti possono immettere in circolazione moneta e senza l'accordo di tali autorità.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 del presente regolamento si applicano alle banconote in euro fabbricate usando attrezzature o materiali legali, ma in violazione delle disposizioni in virtù delle quali le autorità competenti possono emettere moneta, ovvero immesse in circolazione in violazione delle condizioni alle quali le autorità competenti possono immettere in circolazione moneta e senza l'accordo di tali autorità.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'Orientamento del Consiglio su un progetto di regolamento del Consiglio che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (6281/2001 – C5-0084/2001 – 2000/0208(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 492⁽¹⁾),
 - consultato dal Consiglio, a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0441/2000),
 - visto l'Orientamento del Consiglio (6281/2001 – C5-0084/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0120/2001),
1. approva l'orientamento del Consiglio così modificato;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 264.

3.

Orientamento del Consiglio riguardante un progetto di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. .../2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (6281/2001 – C5-0084/2001 – 2000/0208(CNS))

L'orientamento è approvato.

Giovedì 3 maggio 2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'Orientamento del Consiglio riguardante un progetto di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. .../01 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (6281/2001 – C5-0084/2001 – 2000/0208(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 492) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del Trattato CE (C5-0441/2000),
 - visto l'Orientamento del Consiglio (6281/2001 – C5-0084/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0120/2001),
1. approva l'orientamento del Consiglio;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente l'Orientamento;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 264.

10. Trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite/Sistema di analisi forense speciale del profilo delle droghe sintetiche *

A5-0121/2001

1.

Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione GAI del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite (14008/2000 – C5-0734/2000 – 2000/0826(CNS))

L'iniziativa è modificata nel modo seguente:

TESTO
DEL REGNO DI SVEZIA ⁽¹⁾

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Titolo

Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione GAI del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti *illecite*

Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla trasmissione, **in tutta sicurezza, tra le autorità designate degli Stati membri**, di campioni di sostanze stupefacenti **sequestrate e controllate, a scopo di analisi o di esame**

⁽¹⁾ GU C 10 del 12.1.2001, pag. 4.

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DEL REGNO DI SVEZIAEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTOEmendamento 2
Considerando - 1 (nuovo)

(- 1) La lotta alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti è una questione che riguarda le autorità sia governative che giudiziarie degli Stati membri.

Emendamento 3
Considerando 1

(1) La possibilità di trasmettere in modo lecito tra le autorità degli Stati membri campioni di sostanze stupefacenti *illecite* sequestrate ai fini di prevenzione, di individuazione, investigativi e di perseguimento dei reati accrescerebbe l'efficacia della lotta antidroga.

(1) La possibilità di trasmettere in modo lecito tra le autorità degli Stati membri campioni di sostanze stupefacenti sequestrate **e controllate** ai fini di prevenzione, di individuazione, investigativi e di perseguimento dei reati accrescerebbe l'efficacia della lotta antidroga.

Emendamento 4
Considerando 3

(3) Non esistono attualmente norme giuridiche vincolanti che disciplinino la trasmissione lecita di campioni di sostanze stupefacenti *illecite* sequestrate tra le autorità degli Stati membri. Sarebbe pertanto opportuno creare un sistema a livello dell'Unione europea per consentire la trasmissione lecita di detti campioni.

(3) Non esistono attualmente norme giuridiche vincolanti che disciplinino la trasmissione lecita di campioni di sostanze stupefacenti sequestrate **e controllate** tra le autorità degli Stati membri. Sarebbe pertanto opportuno creare un sistema a livello dell'Unione europea per consentire la trasmissione lecita di detti campioni.

Emendamento 5
Considerando 4

(4) Tale sistema dovrebbe applicarsi a tutte le forme di trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti *illecite* tra Stati membri. La trasmissione dovrebbe essere basata su un accordo tra lo Stato membro di spedizione e lo Stato membro ricevente, unitamente all'informazione degli altri Stati membri il cui territorio fosse interessato.

(4) Tale sistema dovrebbe applicarsi a tutte le forme di trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti **controllate** tra Stati membri. La trasmissione dovrebbe essere basata su un accordo tra lo Stato membro di spedizione e lo Stato membro ricevente, unitamente all'informazione degli altri Stati membri il cui territorio fosse interessato.

Emendamento 6
Considerando 6

(6) La trasmissione *dovrebbe* essere effettuata in modo che sia *sufficientemente protetta e* atta ad evitare utilizzazioni abusive dei campioni,

(6) La trasmissione **deve** essere effettuata in modo **da assicurare la massima sicurezza e in modo** che sia atta ad evitare utilizzazioni abusive dei campioni;

Emendamento 7
Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente decisione istituisce un sistema per la trasmissione *lecita* tra Stati membri di campioni di sostanze stupefacenti *illecite*.

1. La presente decisione istituisce un sistema per la trasmissione tra Stati membri di campioni di sostanze stupefacenti **controllate**.

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DEL REGNO DI SVEZIAEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 8

Articolo 1, paragrafo 2

2. La trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti *illegite* (in seguito denominati: «campioni») è considerata lecita in tutti gli Stati membri quando è effettuata ai sensi della presente decisione.

2. La trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti **controllate** (in seguito denominati: «campioni») è considerata lecita in tutti gli Stati membri quando è effettuata ai sensi della presente decisione.

Emendamento 9

Articolo 2, lettera c)

c) qualsiasi sostanza che rientri nell'ambito di applicazione delle decisioni adottate o che saranno adottate ai sensi dell'articolo 5 dell'azione comune 97/396/GAI del Consiglio, del 16 giugno 1997, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche.

c) qualsiasi sostanza che rientri nell'ambito di applicazione delle decisioni adottate o che saranno adottate ai sensi dell'azione comune 97/396/GAI del Consiglio, del 16 giugno 1997, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche.

Emendamento 10

Articolo 3, paragrafo 3

3. I punti di contatto nazionali sono gli unici organi competenti ad autorizzare la trasmissione di campioni ai sensi della presente decisione.

3. I punti di contatto nazionali sono, **se del caso in associazione con gli organismi nazionali competenti**, gli unici organi competenti ad autorizzare la trasmissione di campioni ai sensi della presente decisione.

Emendamento 11

Articolo 4, paragrafo 1

1. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro che intende spedire un campione e il punto di contatto nazionale dello Stato membro al quale detto campione è destinato concordano *le modalità del* trasporto. A tal fine, essi utilizzano il formulario per la trasmissione dei campioni di cui all'allegato.

1. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro che intende spedire un campione e il punto di contatto nazionale dello Stato membro al quale detto campione è destinato concordano **sul mezzo più appropriato e sicuro di** trasporto **prima che avvenga la trasmissione**. A tal fine, essi utilizzano il formulario per la trasmissione dei campioni di cui all'allegato.

Emendamento 12

Articolo 4, paragrafo 2

2. Quando la trasmissione di un campione implica il trasporto attraverso il territorio di un altro Stato membro («Stato membro *interessato*»), il punto di contatto nazionale di tale Stato membro *interessato* è informato del trasporto previsto dal punto di contatto nazionale dello Stato membro di spedizione. A tal fine, ogni Stato membro *interessato* riceve una copia del formulario di trasmissione dei campioni debitamente compilato.

2. Quando la trasmissione di un campione implica il trasporto attraverso il territorio di un altro Stato membro («Stato membro **di transito**»), il punto di contatto nazionale di tale Stato membro **di transito** è **preventivamente** informato del trasporto previsto dal punto di contatto nazionale dello Stato membro di spedizione. A tal fine, ogni Stato membro **di transito** riceve una copia del formulario di trasmissione dei campioni debitamente compilato, **prima che abbia inizio la trasmissione**.

Emendamento 13

Articolo 5, paragrafo 1

1. Lo Stato membro che spedisce il campione e lo Stato membro che lo riceve concordano *le modalità del* trasporto. Il trasporto di campioni è effettuato in maniera *sufficientemente* protetta.

1. **Il trasporto di campioni è effettuato in maniera protetta.**

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DEL REGNO DI SVEZIAEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 14

Articolo 5, paragrafo 2

2. Le seguenti modalità di trasporto sono considerate *sufficientemente* protette:

- a) trasporto da parte di un funzionario dello Stato membro di spedizione o dello Stato membro ricevente;
- b) *trasporto per corriere*;
- c) trasporto in valigia diplomatica;
- d) trasporto per posta raccomandata (espresso).

2. Le seguenti modalità di trasporto sono considerate protette:

- a) trasporto da parte di un funzionario dello Stato membro di spedizione o dello Stato membro ricevente;
- c) trasporto in valigia diplomatica;
- d) trasporto per posta raccomandata (espresso).

Emendamento 15

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La suddetta modalità di trasporto sarà costantemente sottoposta a verifica e, qualora ciò dovesse risultare necessario in base all'esperienza acquisita, i punti di contatto nazionali concorderanno modalità di trasporto alternative e sicure.

Emendamento 16

Articolo 5, paragrafo 4

4. Le autorità degli Stati membri non ostacolano né trattengono alcun trasporto corredato di formulario di trasmissione dei campioni debitamente compilato, a meno che essi abbiano dubbi quanto al fatto che il *formulario di trasmissione dei campioni* sia stato rilasciato legalmente. In caso di dubbi sulla legalità di detto formulario, il punto di contatto nazionale dello Stato membro che trattiene il trasporto prende *quanto prima* contatto con i punti di contatto nazionali degli Stati membri responsabili della compilazione del formulario di trasmissione dei campioni al fine di chiarire la questione.

4. Le autorità degli Stati membri non ostacolano né trattengono alcun trasporto corredato di formulario di trasmissione dei campioni debitamente compilato, a meno che essi abbiano dubbi quanto al fatto che il **trasporto** sia **effettuato** legalmente. In caso di dubbi sulla legalità di detto formulario, il punto di contatto nazionale dello Stato membro che trattiene il trasporto prende **immediatamente** contatto con i punti di contatto nazionali degli Stati membri responsabili della compilazione del formulario di trasmissione dei campioni al fine di chiarire la questione.

Emendamento 17

Articolo 5, paragrafo 5

5. Se la modalità prescelta per la spedizione è il trasporto da parte di un funzionario dello Stato membro di spedizione o dello Stato membro ricevente, a tale funzionario, *che non esercita alcun potere operativo*, non è consentito indossare un'uniforme né svolgere *eventuali altre missioni durante il trasporto*.

5. Se la modalità prescelta per la spedizione è il trasporto da parte di un funzionario dello Stato membro di spedizione o dello Stato membro ricevente, a tale funzionario non è consentito indossare un'uniforme né svolgere alcun **compito operativo in relazione al trasporto diverso da quello concordato dallo Stato membro di spedizione, di transito o ricevente**.

Emendamento 18

Articolo 6, titolo

Natura e utilizzazione del campione

Quantità e utilizzazione del campione

Emendamento 19

Articolo 6, paragrafo 1

1. La quantità del campione non eccede quella necessaria ai fini dell'attività *delle autorità* di polizia o *delle autorità* giudiziarie.

1. La quantità del campione non eccede quella **ritenuta** necessaria ai fini dell'attività di polizia **e giudiziaria o dell'analisi dei campioni**.

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DEL REGNO DI SVEZIAEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTOEmendamento 20
Articolo 6, paragrafo 2

2. L'utilizzazione del campione all'interno dello Stato membro ricevente è concordata tra lo Stato membro di spedizione e lo Stato membro ricevente, fermo restando che i campioni possono essere utilizzati esclusivamente a fini di prevenzione, individuazione, investigativi e di perseguimento di reati.

2. L'utilizzazione del campione all'interno dello Stato membro ricevente è concordata tra lo Stato membro di spedizione e lo Stato membro ricevente, fermo restando che i campioni possono essere utilizzati esclusivamente a fini di prevenzione, individuazione, investigativi e di perseguimento di reati, **o di analisi dei campioni.**

Emendamento 21
Articolo 7, paragrafo 1

1. La presente decisione è soggetta a valutazione in sede di Consiglio dell'Unione europea entro... ⁽¹⁾.

1. La presente decisione è soggetta a valutazione in sede di Consiglio dell'Unione europea entro **almeno due e non più di quattro anni dalla data in cui ha effetto la presente decisione.**

⁽¹⁾ Cinque anni dalla data in cui ha effetto la presente decisione

Emendamento 22
Articolo 7, paragrafo 2

2. Ai fini di detta valutazione, il punto di contatto nazionale di ogni Stato membro di spedizione archivia copia di tutti i formulari di trasmissione dei campioni rilasciati durante almeno gli ultimi *cinque* anni.

2. Ai fini di detta valutazione, il punto di contatto nazionale di ogni Stato membro di spedizione archivia copia di tutti i formulari di trasmissione dei campioni rilasciati durante almeno gli ultimi **dieci** anni.

Risoluzione legislativa del Parlamento sull'iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione GAI del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite (14008/2000 – C5-0734/2000 – 2000/0826(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa del Regno di Svezia (14008/2000) ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE (C5-0734/2000),
- visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0121/2001),

1. approva l'iniziativa del Regno di Svezia così emendata;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno di Svezia;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e al governo del Regno di Svezia.

⁽¹⁾ GU C 10 del 12.1.2001, pag. 4.

Giovedì 3 maggio 2001

2.

Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione GAI del Consiglio che istituisce un sistema di analisi forense speciale del profilo delle droghe sintetiche (14007/2000 – C5-0737/2000 – 2000/0825(CNS))

L'iniziativa è modificata nel modo seguente:

TESTO
DEL REGNO DI SVEZIA ⁽¹⁾

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 23

Considerando – 1 (nuovo)

(– 1) La situazione per quanto riguarda la produzione illecita di droghe sintetiche nell'Unione europea e il traffico di tali droghe a livello mondiale impone azioni immediate e concertate a livello dell'UE;

Emendamento 24

Considerando 2

(2) Il processo di produzione, in termini di «ricette» e tecniche di produzione, conferisce alle droghe sintetiche alcune caratteristiche comuni, che *consentono di ricondurre ad una medesima origine le droghe sintetiche sequestrate in circostanze e luoghi diversi, vale a dire di stabilire fra di esse delle corrispondenze.*

(2) Il processo di produzione, in termini di «ricette» e tecniche di produzione, conferisce alle droghe sintetiche alcune caratteristiche **o parametri** comuni, che **potrebbero consentire l'individuazione di nessi tra tali** droghe sequestrate in circostanze e luoghi diversi.

Emendamento 25

Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) L'azione comune 97/396/GAI, del 16 giugno 1997, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K. 3 del trattato sull'Unione europea riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche ⁽¹⁾; l'azione comune 96/750/GAI, del 17 dicembre 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K. 3 del trattato sull'Unione europea relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga ⁽²⁾ e la risoluzione del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sui provvedimenti volti a combattere e a smantellare la coltivazione e la produzione illecite di stupefacenti all'interno dell'Unione europea ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 342 del 31.12.1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU C 389 pag. 23.12.1996, pag. 1.

⁽¹⁾ GU C 10 del 12.1.2001, pag. 1.

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DEL REGNO DI SVEZIAEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 26

Considerando 3

(3) Alcuni laboratori forensi nazionali all'interno dell'Unione europea hanno messo a punto tecniche specialistiche di analisi delle droghe sintetiche che consentono di individuare tali caratteristiche comuni.

(3) Alcuni laboratori forensi nazionali all'interno dell'Unione europea hanno messo a punto tecniche specialistiche di analisi **di talune** droghe sintetiche, **consentendo in tal modo** di individuare tali caratteristiche comuni.

Emendamento 27

Considerando 4

(4) Dette caratteristiche *aggiungono nuove* informazioni alle informazioni di tipo tradizionale *sulla criminalità o ai dati relativi alle indagini. La* combinazione di tali informazioni potrebbe creare collegamenti tra le indagini in corso o le indagini giudiziarie mirate o consolidare i collegamenti già esistenti, facilitando così l'individuazione di centri o reti illegali coinvolti nella produzione e nella distribuzione delle droghe sintetiche.

(4) Dette caratteristiche **possono fornire** informazioni **che, in** combinazione **con le** informazioni **e l'intelligence** di tipo tradizionale, potrebbero creare collegamenti tra le indagini in corso o le indagini giudiziarie mirate o consolidare i collegamenti già esistenti, facilitando così l'individuazione di centri o reti illegali coinvolti nella produzione e nella distribuzione delle droghe sintetiche.

Emendamento 28

Considerando 5

(5) L'armonizzazione dei dati ottenuti mediante le tecniche specialistiche messe a punto non è *tecnicamente possibile nel breve periodo*. Si dovrebbero designare i laboratori che hanno messo a punto tali tecniche, incaricandoli di effettuare la specifica caratterizzazione fisico-chimica e l'analisi del profilo delle impurità delle droghe sintetiche.

(5) L'armonizzazione dei dati ottenuti mediante le tecniche specialistiche messe a punto non è **attualmente sufficientemente sviluppata per consentire uno scambio operativo di dati forensi** e si dovrebbero designare i laboratori che hanno messo a punto tali tecniche, incaricandoli di effettuare la specifica caratterizzazione fisico-chimica e l'analisi del profilo delle impurità delle droghe sintetiche.

Emendamento 29

Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) È *improbabile che lo scambio di dati forensi possa un giorno sostituire del tutto lo scambio di campioni. Lo scambio di dati forensi anziché di campioni è auspicabile a lungo termine, per accrescere l'efficienza. La ricerca e lo sviluppo nel settore dello scambio di dati forensi dovrebbero essere incoraggiati.*

Emendamento 30

Considerando 6

(6) Per ottenere risultati a livello operativo, è essenziale che il confronto, la combinazione e l'analisi delle informazioni forensi, delle informazioni *sulla criminalità e dei dati relativi alle indagini* avvengano in tempo reale. *I campioni delle droghe sintetiche sequestrate e le informazioni sulla criminalità o i dati relativi alle indagini devono essere trasmessi, rispettivamente, ai laboratori designati e all'Europol immediatamente dopo il sequestro,*

(6) Per ottenere risultati a livello operativo, è essenziale che il confronto, la combinazione e l'analisi delle informazioni forensi, delle informazioni e **dell'intelligence** avvengano in tempo reale;

Emendamento 31

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) È **essenziale definire il processo in modo da consentire al Parlamento europeo di partecipare all'ulteriore sviluppo della rete.**

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DEL REGNO DI SVEZIAEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 32

Considerando 6 ter (nuovo)

(6 ter) L'obiettivo della rete è di raggiungere un dato livello di competenza in questo campo in tutta l'Unione europea.

Emendamento 33

Articolo 1, paragrafo 1

1. Un sistema europeo *di laboratori* è istituito allo scopo di effettuare analisi speciali forensi del profilo (in seguito denominate: «analisi speciali») su campioni di droghe sintetiche sequestrate, a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati penali.

1. Un sistema europeo **esteso a tutta l'Unione che includa la partecipazione operativa dei paesi candidati** è istituito allo scopo di effettuare e **comparare** analisi speciali forensi del profilo **in base a norme affidabili e chiaramente definite** (in seguito denominate: «analisi speciali») su campioni di droghe sintetiche sequestrate, a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati penali, **tra l'altro identificando le connessioni tra il prodotto fabbricato e la sua fonte. Tale sistema include i laboratori forensi.**

Emendamento 35

Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le analisi speciali sono la misurazione di parametri non inclusi nelle analisi di routine, mediante caratterizzazione fisico-chimica, oppure qualsiasi altro metodo come quello della definizione delle impurità delle droghe sintetiche allo scopo principale di trovare collegamenti tra i sequestri e l'origine di tali droghe.

Emendamento 34

Articolo 1, paragrafo 2

2. Ai fini della presente decisione, per «droghe sintetiche» si intendono le amfetamine, *l'ecstasy ed altri analoghi dell'ecstasy* (stimolanti di tipo amfetaminico).

2. Ai fini della presente decisione, per «droghe sintetiche» si intendono le amfetamine **e gli** stimolanti di tipo amfetaminico.

Emendamento 36

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

a) effettuare un'analisi speciale dei campioni di droghe sintetiche loro trasmessi per conto di tutti gli Stati membri;

a) effettuare un'analisi speciale dei campioni di droghe sintetiche loro trasmessi per conto di tutti gli Stati membri **e divulgarne i risultati a tutte le parti interessate;**

Emendamento 37

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

b) stabilire eventuali corrispondenze tra i campioni analizzati ed altri campioni analizzati *dallo stesso laboratorio*.

b) stabilire eventuali corrispondenze tra i campioni analizzati ed altri campioni analizzati **nell'ambito del sistema esteso a tutta l'Unione europea di cui all'articolo 1.**

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DEL REGNO DI SVEZIAEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 38

Articolo 3, paragrafo 2

2. I laboratori designati utilizzano per l'analisi speciale i processi *chimici* più sofisticati e tengono un registro di tutti i campioni analizzati, onde poter verificare le eventuali corrispondenze tra i campioni.

2. I laboratori designati utilizzano per l'analisi speciale i processi più sofisticati e tengono un registro di tutti i campioni analizzati, onde poter verificare le eventuali corrispondenze tra i campioni.

Emendamento 39

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I laboratori designati coopereranno con altri laboratori forensi dell'Unione europea allo scopo di sviluppare e migliorare i metodi di analisi speciale delle droghe sintetiche come pure lo scambio dei dati ottenuti da queste analisi. Questa cooperazione deve mirare soprattutto a preparare la valutazione di cui all'articolo 8.

Emendamento 41

Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati membri prelevano altresì campioni delle droghe sintetiche sequestrate in circostanze e luoghi diversi dai siti di produzione e li trasmettono ai laboratori designati qualora i quantitativi sequestrati siano superiori a:

- a) 500 unità, per le pasticche o le dosi;
- b) 1 000 ml, per i liquidi;
- c) 1 000 g, per le polveri o le altre forme di sostanze solide.

2. Gli Stati membri prelevano altresì campioni delle droghe sintetiche sequestrate in circostanze e luoghi diversi dai siti di produzione e li trasmettono ai laboratori designati qualora i quantitativi sequestrati siano superiori a:

- a) **250** unità, per le pasticche o le dosi;
- b) **500** ml, per i liquidi;
- c) **500** g, per le polveri o le altre forme di sostanze solide

e in qualsiasi altro caso giudicato opportuno dallo Stato membro interessato.

Emendamento 42

Articolo 5, paragrafo 4

4. Il prelievo e la successiva trasmissione dei campioni hanno luogo *quanto prima possibile* e possono essere rifiutati solo allorché il prelievo e/o la trasmissione di campioni possono:

- arrecare pregiudizio agli interessi nazionali di sicurezza ovvero
- mettere a repentaglio l'esito di indagini in corso o la sicurezza delle persone;
- comportare informazioni concernenti servizi o attività specifiche di informazione in materia di sicurezza dello Stato.

4. Il prelievo e la successiva trasmissione dei campioni hanno luogo **senza indugio** e possono essere rifiutati solo allorché il prelievo e/o la trasmissione di campioni possono:

- arrecare pregiudizio agli interessi nazionali di sicurezza ovvero
- mettere **gravemente** a repentaglio l'esito di indagini in corso, **l'esito del procedimento a carico dell'indiziato cui appartengono le sostanze sequestrate** o la sicurezza delle persone;
- comportare informazioni concernenti servizi o attività specifiche di informazione in materia di sicurezza dello Stato.

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DEL REGNO DI SVEZIAEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 43

Articolo 5, paragrafo 5

5. La trasmissione dei campioni avviene ai sensi della decisione 2000/ /GAI del Consiglio, del, relativa alla trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti *illecite*. Qualora un campione sia trasmesso in base al presente articolo, né lo Stato membro che invia il campione né quello che lo riceve possono rifiutarsi di compilare il modulo necessario di trasmissione dei campioni di cui all'articolo 4 della predetta decisione.

5. La trasmissione dei campioni avviene ai sensi della decisione 2000/ /GAI del Consiglio, del, relativa alla trasmissione, **in tutta sicurezza, tra le autorità designate degli Stati membri**, di campioni di sostanze stupefacenti **sequestrate e controllate, a scopo di analisi o di esame**. Qualora un campione sia trasmesso in base al presente articolo, né lo Stato membro che invia il campione né quello che lo riceve possono rifiutarsi di compilare il modulo necessario di trasmissione dei campioni di cui all'articolo 4 della predetta decisione.

Emendamento 44

Articolo 6, paragrafo 1

1. Il laboratorio comunica *quanto prima* allo Stato membro che ha inviato i campioni l'esito dell'analisi speciale e le eventuali corrispondenze con altri campioni.

1. Il laboratorio **designato** comunica **senza indugio** allo Stato membro che ha inviato i campioni l'esito dell'analisi speciale e le eventuali corrispondenze con altri campioni **precedentemente analizzati**.

Emendamento 45

Articolo 7, paragrafo 1

1. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione Europol e fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5 di detta convenzione, le informazioni *sulla criminalità o i dati relativi alle indagini* concernenti campioni sequestrati da trasmettere ai sensi dell'articolo 5 della presente decisione a fini di analisi speciale devono essere trasmessi all'Europol contestualmente all'invio dei campioni in questione al laboratorio designato.

1. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione Europol e fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5 di detta convenzione, le informazioni **e l'intelligence** concernenti campioni sequestrati da trasmettere ai sensi dell'articolo 5 della presente decisione a fini di analisi speciale devono essere trasmessi all'Europol contestualmente all'invio dei campioni in questione al laboratorio designato.

Emendamento 46

Articolo 7, paragrafo 2

2. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione Europol e fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5 di detta convenzione, tutte le corrispondenze tra campioni devono essere notificate *senza indugio* all'Europol, fornendogli informazioni sulla natura delle droghe e sull'origine dei campioni che presentano corrispondenze.

2. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione Europol e fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5 di detta convenzione, tutte le corrispondenze tra campioni devono essere notificate **immediatamente** all'Europol, fornendogli informazioni sulla natura delle droghe **sintetiche** e sull'origine dei campioni che presentano corrispondenze.

Emendamento 47

Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis

Scambio e raffronto dei dati

Dovrà essere possibile scambiare e raffrontare dati su campioni analizzati con le rispettive autorità nazionali designate nei paesi terzi, qualora si consideri che tali contatti possano contribuire alla prevenzione, all'individuazione, all'indagine e al perseguimento dei reati connessi con la produzione, la distribuzione e la vendita illegali di droghe sintetiche sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea.

Giovedì 3 maggio 2001

TESTO
DEL REGNO DI SVEZIAEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTOEmendamento 48
Articolo 8, paragrafo 1

1. La presente decisione è soggetta a valutazione in sede di Consiglio dell'Unione europea entro...⁽¹⁾

1. La presente decisione è soggetta a valutazione in sede di Consiglio dell'Unione europea entro **almeno due anni dopo e non oltre quattro anni dalla data della sua entrata in vigore.**

⁽¹⁾ Cinque anni dalla data in cui ha effetto la presente decisione.

Emendamento 49
Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La presente decisione sarà in ogni caso riesaminata quando la scienza forense permetterà lo scambio di dati delle analisi speciali senza perdita di qualità forense dei dati scambiati.

Emendamento 50
Articolo 8, paragrafo 2

2. Ai fini della valutazione, i laboratori designati tengono per almeno *cinque* anni un registro di tutte le analisi speciali effettuate.

2. Ai fini della valutazione, i laboratori designati tengono per almeno **dieci** anni un registro di tutte le analisi speciali effettuate.

Emendamento 51
Allegato, prima voce

Laboratorio 1: MDMA ecstasy ed altri analoghi dell'ecstasy

Laboratorio 1: **Stimolanti di tipo amfetaminico**

Risoluzione legislativa del Parlamento sull'iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione GAI del Consiglio che istituisce un sistema di analisi forense speciale del profilo delle droghe sintetiche (14007/2000 – C5-0737/2000 – 2000/0825(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa del Regno di Svezia (14007/2000)⁽¹⁾
- visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE (C5-0737/2000),
- visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0121/2001),

1. approva l'iniziativa del Regno di Svezia così emendata;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

⁽¹⁾ GU C 10 del 12.1.2001, pag. 1.

Giovedì 3 maggio 2001

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno di Svezia;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e al governo del Regno di Svezia.

11. Problema della sicurezza nucleare quindici anni dopo l'incidente di Cernobil e ripercussioni sulla salute

B5-0321, 0322, 0323, 0324 e 0325/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sul problema della sicurezza nucleare quindici anni dopo l'incidente di Cernobil e sulle sue ripercussioni sulla salute

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 18 settembre 1997 sulla chiusura della centrale nucleare di Cernobil entro il 2000 e sul completamento dei reattori nucleari di Khmel'nitski II e Rovno IV in Ucraina ⁽¹⁾,
 - vista la direttiva Euratom 96/29 sulle norme fondamentali in materia di radiazioni ionizzanti,
 - visto il memorandum d'intesa concernente la chiusura della centrale di Cernobil firmato a Ottawa il 20 dicembre 1995 dai paesi del G7 e dall'Ucraina,
- A. considerando che l'impianto di Cernobil è stato chiuso il 15 dicembre 2000, cioè 14 anni dopo l'esplosione del reattore all'origine del peggiore disastro nucleare civile del mondo,
 - B. considerando che l'Ucraina si è conformata al memorandum di intesa e ha dismesso la centrale di Cernobil e che il G7 e l'UE hanno convenuto di finanziare il completamento di altri due reattori nucleari a Khmel'nitski e a Rovno, noti come K2R4,
 - C. considerando che l'incidente verificatosi all'unità n. 4 della centrale di Cernobil il 26 aprile 1986 ha provocato la morte immediata di lavoratori e ha contaminato gravemente l'intera regione, oggi suddivisa tra Russia, Ucraina e Bielorussia, con la diffusione di isotopi radioattivi in tutta Europa,
 - D. constatando che questa zona, sebbene sia una delle più radioattive del mondo, è ancora abitata, e prendendo atto dei casi di cancro — soprattutto della tiroide — e leucemia e delle altre gravi affezioni spesso mortali che continuano a verificarsi a quindici anni dall'incidente,
 - E. considerando che il modello di rischio radioattivo riconosciuto si è rivelato inadatto a prevedere le patologie che si stanno manifestando a seguito delle radiazioni,
 - F. considerando che la Bielorussia sembra aver assorbito da sola più dell'80 % della polvere radioattiva,
 - G. considerando i 5 anni di negoziati tra il governo ucraino e i paesi industrializzati del G7 e considerando che il G7 e l'UE hanno accordato un prestito per la ristrutturazione del settore energetico dell'Ucraina, la stabilizzazione del sarcofago di Cernobil e il completamento dei reattori nucleari Khmel'nitski-2 e Rovno-4, noti come K2R4, quale parte di un pacchetto di opzioni volte a sostituire l'energia prodotta a Cernobil,
 - H. considerando che il miliardo di euro stanziati dall'UE e dai suoi Stati membri costituirà il maggiore contributo individuale fornito all'Ucraina a titolo di compensazione per lo smantellamento della centrale di Cernobil,

⁽¹⁾ GU C 304 del 6.10.1997, pag. 113.

Giovedì 3 maggio 2001

- I. considerando che la catastrofe nucleare di Cernobil ha già mietuto un numero considerevole di vittime e avrà ancora per molti anni drammatiche conseguenze per la salute sia delle persone esposte alle radiazioni al momento dell'incidente sia delle generazioni a venire, ed esprimendo la propria preoccupazione per il fatto che la forza lavoro emigra dalle zone contaminate verso quelle pulite, creando carenze di manodopera e di professionisti, e che la situazione economica e sociale di quanti vivono e lavorano nei territori contaminati dipende in gran parte dai sussidi statali,
- J. richiamando l'attenzione sulla dipendenza dell'Ucraina dalle forniture di petrolio e gas dalla Russia e dall'Asia centrale e sui piani volti a diversificare le fonti di approvvigionamento, in particolare mediante la costruzione di oleodotti e di gasdotti dal Turkmenistan e dal Kazakistan,
- K. considerando che, nell'Unione europea, l'opinione pubblica continua a guardare con viva preoccupazione alla sicurezza degli altri impianti nucleari presenti nei paesi dell'Europa centrale ed orientale e che la lezione di Cernobil dovrebbe servire come monito imperituro,
 1. approva senza riserve la chiusura della centrale di Cernobil;
 2. sottolinea, ancora una volta, l'assoluta necessità che l'Ucraina si doti di una politica energetica coerente e sostenibile nel lungo termine, accordando importanza prioritaria all'adozione di misure volte a rafforzare l'efficacia e il risparmio energetico, corredate di solidi obiettivi, nonché al superamento del problema degli sprechi durante il trasporto e la distribuzione dell'energia e alla messa in opera di adeguati meccanismi di mercato; ritiene che l'Unione, nella fattispecie mediante il programma TACIS, possa aiutare l'Ucraina a conseguire gli obiettivi che deve assolutamente prefiggersi nel settore dell'energia, segnatamente attraverso un maggiore ricorso alle fonti energetiche rinnovabili;
 3. invita la Commissione a garantire che venga fornito sostegno alla costruzione di oleodotti e gasdotti dal Turkmenistan e dal Kazakistan;
 4. ritiene che la struttura di protezione di Cernobil debba essere trasformata in un sistema ecologicamente sicuro e prende atto dell'impegno assunto dalla Commissione nel luglio 2000 di destinare 100 milioni di euro al Fondo per la protezione di Cernobil, al fine di contribuire a ripristinare il sarcofago di protezione, ma rileva che resta ancora molto da fare, nel quadro del progetto gestito dalla BERS, per rendere sicura l'unità danneggiata;
 5. chiede che l'UE, in stretta collaborazione con le autorità nazionali dei paesi candidati e degli altri paesi interessati, tragga insegnamento da tale catastrofe e sostenga fermamente l'applicazione del principio di precauzione, in base al quale in questi paesi è indispensabile provvedere alla chiusura e allo smantellamento delle centrali nucleari a rischio; rileva altresì che i fondi della Commissione sono stati utilizzati anche per finanziare un'Agenzia di sviluppo commerciale che ha l'obiettivo di ammortizzare l'impatto sociale della chiusura della centrale di Cernobil per la popolazione locale;
 6. chiede il rilevamento costante dei livelli di radioattività, così da poter valutare scientificamente gli effetti delle radiazioni sul suolo, l'aria, l'acqua, la flora e la fauna, ed auspica che verrà severamente vietato il consumo di alimenti provenienti dalla regione;
 7. appoggia tutti gli sforzi volti ad individuare l'impatto a lungo termine sulla salute e l'ambiente del disastro di Cernobil e i progetti intesi a studiare, valutare e ridurre le conseguenze dell'incidente; chiede che siano messi a disposizione di Ucraina, Bielorussia e Russia aiuti economici che permettano loro di affrontare le pesanti conseguenze sociali e sanitarie del disastro di Cernobil, e sottolinea che la mortalità nella regione dipenderà moltissimo dalla qualità e dall'intensità delle cure prestate alle persone colpite;
 8. apprezza il fatto che l'OMS svolga la sua conferenza a giugno 2001, dal momento che le implicazioni sanitarie di Cernobil rappresentano ora il tema cruciale, e non partecipi con l'AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica) alla conferenza commemorativa per il quindicesimo anniversario dell'incidente;
 9. si dichiara profondamente preoccupato per il massiccio aumento dei casi di cancro alla tiroide nei tre paesi più colpiti, soprattutto fra i bambini, e per il significativo incremento di molti tipi di malattie;

Giovedì 3 maggio 2001

10. chiede uno sforzo costante e più incisivo per risanare l'ambiente nelle zone più contaminate, utilizzando le informazioni e la competenza dell'AIEA e di altri organismi; sollecita il G7 e l'UE a dedicare maggiore attenzione alla gestione di tutto l'ambiente contaminato, soprattutto foreste e acque, a causa dell'interazione fra queste ultime e i terreni agricoli;
11. invita la Commissione, alla luce dei nuovi importanti dati scientifici che sollevano dubbi quanto a taluni aspetti del modello di rischio radioattivo, specialmente con riferimento agli effetti del *fall-out* (ricaduta radioattiva) di Cernobil, a organizzare uno studio epidemiologico sugli effetti dell'incidente in tutta Europa; invita inoltre l'AIEA e l'UNSCEAR (Comitato scientifico delle Nazioni Unite per gli effetti delle radiazioni atomiche), nonché l'ICRP (Commissione internazionale per la protezione radiologica) e l'Euratom, a riesaminare il modello di rischio;
12. ritiene che siano essenziali una cooperazione e un dialogo più stretti tra parlamentari ucraini ed europei sulle questioni connesse all'energia;
13. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai Presidenti e ai Parlamenti di Ucraina, Bielorussia e Russia, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'AIEA, all'OMS, all'UNSCEAR e all'ICRP.

12. Medicinali per uso veterinario

A5-0119/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Disponibilità dei medicinali per uso veterinario (COM(2000) 806 – C5-0105/2001 – 2001/2054(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2000) 806 – C5-0105/2001),
- vista la direttiva del Consiglio 81/851/CEE, del 28 settembre 1981, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾,
- vista la decisione della Commissione 2000/68/CE, del 22 dicembre 1999, recante modifica della decisione della Commissione 93/623/CEE e concernente l'identificazione degli equidi da allevamento e da reddito ⁽³⁾,
- vista la nota orientativa del comitato per i medicinali veterinari dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali sull'analisi dei rischi causati dai residui di medicinali per uso veterinario nell'alimentazione di origine animale (EMEA/CVMP/187/00-FINAL),
- vista l'osservazione formale della Commissione durante la riunione del Consiglio del 14 dicembre 1999 (Consiglio rif. 14171/99) secondo la quale non è necessario che gli Stati membri ritirino taluni medicinali in attesa dell'adozione di proposte legislative;
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0119/2001),

⁽¹⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72.

Giovedì 3 maggio 2001

- A. considerando che la crisi relativa alla disponibilità di medicinali per uso veterinario è conseguente al ritiro, a partire dall'1 gennaio 2000, delle autorizzazioni all'immissione in commercio di tutti i medicinali per uso veterinario esistenti contenenti sostanze attive per le quali non erano ancora stati fissati i limiti massimi di residui (LMR),
- B. considerando che la carenza di medicinali nel settore veterinario influisce pesantemente sulla salute ed il benessere degli animali determinando situazioni inaccettabili causate principalmente dalla irreperibilità di prodotti per l'anestesia locale,
- C. considerando che molti prodotti di uso consolidato sono stati ritirati dal mercato in quanto non sono stati forniti i dati necessari a rinnovare l'autorizzazione per l'immissione in commercio e tali dati erano richiesti per la determinazione dei LMR,
- D. considerando che, come conseguenza delle disposizioni giuridiche esistenti e delle caratteristiche specifiche dei prodotti, non vi è un interesse economico a realizzare gli studi necessari e a sviluppare medicinali per uso veterinario per alcune specie quali pecore e cavalli ed altre specie minori, ad esempio capre, tacchini, conigli o api,
- E. considerando che la Commissione ha annunciato a più riprese che uno dei suoi obiettivi è quello di migliorare le condizioni di salute degli animali, incrementando in particolar modo il numero di medicinali disponibili,
- F. considerando che il comitato per i medicinali veterinari ha concluso che dei LMR specifici previsti per determinate specie possono non essere necessari per garantire la tutela della salute del consumatore da eventuali effetti nocivi causati dall'ingestione di residui e che è consentita l'estrapolazione dei LMR tra specie,
- G. considerando che sono già disponibili metodi analitici per le sostanze sulle quali si baserà l'estrapolazione dei LMR,
- H. considerando che devono essere applicate misure specifiche per i cavalli in quanto le misure generiche previste per le altre specie non sono in grado di rispondere ai problemi dei medicinali per i cavalli,
- I. considerando che la decisione 2000/68/CE riconosce che il trattamento dei cavalli può richiedere la somministrazione di medicinali contenenti sostanze prive di LMR e la necessità di prevedere un meccanismo di controllo volto a proteggere i consumatori da possibili residui nocivi,
1. plaude agli obiettivi della Commissione di facilitare l'impiego per uso veterinario di medicinali non reperibili nello Stato membro interessato ma autorizzati altrove all'interno della Comunità e di stimolare l'interesse delle compagnie farmaceutiche verso alcune nicchie di mercato;
 2. ritiene tuttavia improbabile che si concretizzino le speranze della Commissione a che le richieste di estrapolazione dei LMR siano presentate dalle organizzazioni interessate;
 3. reputa che l'estrapolazione dei LMR tra specie debba essere sistematica;
 4. sollecita pertanto la Commissione a presentare proposte per la sua immediata applicazione e principalmente per modificare gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 conformemente alle conclusioni elaborate dal comitato per i medicinali veterinari nella sua nota orientativa;
 5. ritiene che la richiesta di sviluppo di metodi analitici specifici rispetto alla specie in vista dell'estrapolazione dei LMR tra specie ostacoli la flessibilità inizialmente offerta e sollecita pertanto il comitato per i medicinali veterinari, la Commissione e gli Stati membri a richiedere che tali metodi analitici siano previsti solo al momento della concessione di autorizzazioni specifiche all'immissione in commercio;
 6. reputa che l'estrapolazione dei LMR aiuti molti prodotti destinati a specie minori a rimanere sul mercato senza che venga messa in pericolo la tutela del consumatore, ma non risolve il problema dei medicinali per cavalli in quanto molti dei medicinali impiegati nella veterinaria equina contengono sostanze prive di LMR a prescindere dalla specie;

Giovedì 3 maggio 2001

7. sollecita pertanto la Commissione a presentare senza indugi delle proposte per modificare la direttiva 81/851/CEE e il regolamento (CEE) n. 2377/90 affinché sia consentito l'impiego a scopo veterinario sui cavalli di medicinali contenenti sostanze prive di LMR senza recare pregiudizio alla necessità di proteggere la salute umana;
8. invita gli Stati membri a cooperare per creare un sistema di licenze paneuropeo che consenta nel prossimo futuro, sulla base della fiducia reciproca, di estendere la validità delle autorizzazioni di immissione in commercio a livello nazionale all'intera Unione europea;
9. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

13. Programmi di stabilità e convergenza

A5-0127/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla valutazione annuale dell'applicazione dei programmi di stabilità e convergenza (2001/2009(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti gli aggiornamenti annuali dei programmi di stabilità e convergenza elaborati da 14 Stati membri tra settembre 2000 e gennaio 2001 e i pareri in materia dei Consigli ECOFIN del 26 novembre 2000, 19 gennaio 2001, 12 febbraio 2001 e 12 marzo 2001,
 - visto il primo programma di stabilità della Grecia e il parere al riguardo del Consiglio ECOFIN del 12 febbraio 2001,
 - vista la raccomandazione approvata dal Consiglio ECOFIN del 12 febbraio 2001 ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 4 del trattato CE e rivolta all'Irlanda in relazione alla mancanza di coerenza del suo programma di stabilità con gli indirizzi di massima per le politiche economiche del 19 giugno 2000,
 - visti la risoluzione del Consiglio europeo sul patto di crescita e stabilità del 17 giugno 1997⁽¹⁾ e il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche⁽²⁾ nonché il codice di condotta sul contenuto e la forma dei programmi di stabilità e convergenza approvato dal Consiglio ECOFIN il 12 ottobre 1998,
 - vista la sua risoluzione del 18 maggio 2000 sulla raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità⁽³⁾,
 - viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo straordinario sull'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale, tenutosi il 24 marzo 2000 a Lisbona,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0127/2001),
- A. considerando che i programmi di stabilità e convergenza sono un elemento chiave della procedura di sorveglianza comunitaria nell'ambito del coordinamento economico europeo, volta a garantire la continua conformità delle politiche fiscali degli Stati membri con la prudenza di bilancio allo scopo di rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi, la crescita sostenibile e la piena occupazione,
- B. considerando che il patto di stabilità e crescita persegue l'obiettivo a medio termine di ottenere bilanci o eccedenze equilibrati, che solo dieci Stati membri soddisfano tale requisito, che il debito pubblico in alcuni Stati membri è tuttora intollerabilmente elevato e che la rapida riduzione di tale debito dipende da scenari relativamente positivi nei programmi di stabilità e convergenza,

⁽¹⁾ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 59 del 23.2.2001, pag. 228.

Giovedì 3 maggio 2001

- C. considerando che l'incremento delle entrate pubbliche e il conseguimento di attivi di bilancio primario sani possono essere effettivamente raggiunti solo partendo da una crescita sostenibile soddisfacente dell'economia nella sua interezza,
- D. considerando che nel 2000 il tasso di crescita nell'Unione europea ha raggiunto un soddisfacente 3,3% rispetto al 2,5% del 1999; che le previsioni delle istituzioni internazionali hanno recentemente indicato che il tasso di crescita per il 2001 sarà inferiore a causa di fattori quali l'aumento del prezzo del petrolio, i problemi nel settore dell'agricoltura ed il recente rallentamento dell'economia degli Stati Uniti con le conseguenti incertezze che la circondano,
- E. compiacendosi del fatto che nel gennaio 2001 il tasso di disoccupazione nell'Unione europea si attestava all'8% rispetto al 9,6% del gennaio 1999, il che rappresenta un progresso ma richiede comunque ulteriori azioni significative per ridurre la disoccupazione, dal momento che resta intollerabilmente elevata,
- F. considerando che nel gennaio 2001 l'inflazione annua nell'Unione europea si attestava al 2,2% rispetto all'1,8% del gennaio 2000 ed era quindi superiore al limite del 2% fissato dalla BCE; che tale incremento è da attribuire agli effetti dell'aumento del prezzo del petrolio e al deprezzamento dell'euro; che la moderazione salariale e la prudenza di bilancio contribuiscono in generale al mantenimento di un basso livello di inflazione,
- G. considerando che il primo programma di stabilità è stato presentato l'11 settembre 2000 e gli ultimi pareri del Consiglio sono stati approvati il 12 marzo 2001; che una tale lentezza procedurale non consente un serio esame comparativo dei programmi,
- H. considerando che il Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 24 marzo 2000 ha definito l'obiettivo strategico per l'Europa di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale,
- I. considerando che per conseguire l'obiettivo strategico di Lisbona è stato previsto un obiettivo intermedio che prevede il mantenimento del tasso medio di crescita al 3% per la quasi totalità del decennio, che la reale quota di investimento nel PIL europeo è ancora notevolmente al di sotto dei livelli ritenuti necessari per un tale percorso di crescita sostenibile,
- J. considerando che il conseguimento di un'economia basata sulla conoscenza presuppone lo sviluppo di reti informatiche altamente efficienti e ad alta velocità e un maggiore sostegno per la ricerca e lo sviluppo e l'istruzione e la formazione permanente, il che richiede la mobilitazione di investimenti sia pubblici che privati,
- K. considerando che incoraggiare investimenti rappresenta la base di tutti gli sforzi per una crescita di successo, che le finanze pubbliche, le riforme strutturali e un processo equilibrato di liberalizzazione sono in grado di fornire un contributo decisivo in tutti gli aspetti degli sforzi volti allo sviluppo proclamati dal Consiglio europeo di Lisbona,
1. plaude agli sforzi finora effettuati volti a combinare gli incrementi delle entrate pubbliche con adeguati controlli della spesa pubblica consentendo di raggiungere attivi di bilancio significativi e chiede che tali sforzi vengano perpetrati con perseveranza in futuro;
 2. appoggia la pratica di assegnare gli incrementi eccezionali delle entrate alla riduzione del debito pubblico piuttosto che cercare di includerli nel bilancio corrente;
 3. raccomanda che tale alleggerimento sia accompagnato per quanto possibile dall'elaborazione di politiche salariali volte al mantenimento della moderazione salariale e dell'armonia tra le parti sociali;
 4. approva i prestiti pubblici nell'ambito del patto di crescita e stabilità, nella misura in cui vengano impiegati per investimenti pubblici;
 5. approva le modifiche strutturali tese ad aumentare la flessibilità e la competitività in tutti i mercati dei prodotti, dei fattori e del lavoro; invita a portare avanti rapidamente la riforma strutturale e ritiene che i programmi di stabilità e di convergenza possano e debbano essere utilizzati dagli Stati membri come strumenti essenziali per l'indicazione dei parametri di riferimento e la prassi di eccellenza; sottolinea a tale riguardo l'importanza di assicurare un ulteriore accesso ai servizi universali e dell'ulteriore sviluppo dei servizi d'interesse generale;

Giovedì 3 maggio 2001

6. raccomanda la creazione, ove possibile, di fondi speciali volti ad attenuare l'impatto demografico sui sistemi pensionistici pubblici; insiste che le sfide democratiche devono essere studiate e riconosciute nell'ambito dei programmi di stabilità e di convergenza, anche nell'ambito della realizzazione della «strategia di Lisbona»;
7. approva che vengano destinati più fondi agli investimenti pubblici, particolarmente in settori, trascurati nel passato e in cui esiste un potenziale per l'investimento in risorse umane, quali l'istruzione e la formazione, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la ricerca, l'informazione e le tecnologie di punta;
8. ritiene che siano necessari investimenti sia pubblici che privati per realizzare le grandi ambizioni connesse con le reti tecnologiche, di telecomunicazione e trasporti transeuropee a sostegno dell'obiettivo strategico dell'Europa di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica entro il primo decennio del ventunesimo secolo;
9. si felicita vivamente del primo programma di stabilità della Grecia e la invita a proseguire gli sforzi realizzati nelle riforme del settore pubblico, della disciplina di bilancio e della riduzione del debito;
10. biasima il fatto che la Commissione continui a non rendere disponibili alla commissione parlamentare competente le dettagliate valutazioni tecniche da essa effettuate su ciascun programma ai fini della preparazione delle deliberazioni del Consiglio, nonché le dettagliate previsioni macroeconomiche elaborate per tale contesto;
11. reitera il suo invito per un calendario più armonico di presentazione dei programmi da parte degli Stati membri al fine di poter effettuare una migliore valutazione comparativa; chiede inoltre in tale contesto una partecipazione completa e tempestiva del Parlamento europeo;
12. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi ed ai parlamenti degli Stati membri.

14. Internet della prossima generazione

A5-0116/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sull'Internet di prossima generazione: la necessità di un'iniziativa di ricerca dell'UE (2000/2102(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 18 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Verso un settore di ricerca europeo» (COM(2000) 6 — C5-0115/2000 — 2000/2075(COS)) ⁽²⁾
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 (SN 200/1/2000),
- vista la sua risoluzione del 16 marzo 2000 sulla comunicazione della Commissione su «e-Europa, una società dell'informazione per tutti: iniziativa della Commissione per il Consiglio straordinario europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000» (COM(1999) 687 — C5-0063/2000 — 2000/2034(COS)) ⁽³⁾,
- visto l'articolo 163 del regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0116/2001),

⁽¹⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 59 del 23.2.2001, pag. 250.

⁽³⁾ GU C 377 del 29.12.2000, pag. 380.

Giovedì 3 maggio 2001

- A. considerando che sono ampiamente riconosciute l'importanza strategica dello sviluppo di Internet per l'economia e la società europea nonché la potenziale necessità che l'UE svolga un ruolo più incisivo nello sviluppo delle tecnologie di base per la prossima generazione di Internet,
- B. considerando l'importanza dello sviluppo di Internet per gli Stati attualmente coinvolti nel processo di adesione,
- C. considerando l'urgente necessità che in Europa si acceleri lo sviluppo delle infrastrutture elettroniche di comunicazione e che si diffonda l'utilizzazione delle applicazioni basate su Internet nell'ambito del settore pubblico e di quello privato,
- D. considerando che è estremamente necessario promuovere la creazione di infrastrutture interoperative per l'm-commercio, laddove «m» significa multimodalità, affrontando le modalità di utilizzazione di vari canali di comunicazione e di molteplici tipi di congegni di accesso alle reti, tanto per le imprese quanto per le persone,
- E. considerando che la Commissione sta esaminando le risorse da destinare alle tecnologie della società dell'informazione nella sua proposta per il VI° Programma Quadro in materia di ricerca,
- F. considerando che tutti i settori della tecnologia delle comunicazioni e delle applicazioni elettroniche, compresi quelli che potrebbero operare al di fuori dell'Internet pubblico, dovrebbero essere valutati tenendo conto della futura segmentazione del mercato e dell'espansione delle reti di comunicazione specializzate, unitamente alle infrastrutture delle reti pubbliche,
- G. considerando che l'UE dovrebbe concentrare la sua attenzione sugli scenari tecnologici a medio e lungo termine e prendere in considerazione i potenziali settori in cui la ricerca «preconcorrenziale» sarebbe auspicabile dal punto di vista dell'interesse pubblico e della competitività dell'UE,
- H. considerando che in un settore in così rapida evoluzione occorre rilevare che la maggior parte delle ricerche verranno finanziate dal mercato, sebbene vi sia spazio per gli investimenti pubblici (in particolare, in collaborazione con le industrie) in settori di rischio e di incertezza tecnologica,
- I. considerando che la ricerca da parte del settore pubblico dovrebbe essere sostenuta in quanto si rivolge ad aspetti ben precisi che interessano l'opinione pubblica e che possono non essere coperti dai finanziamenti commerciali, oppure nel caso in cui sia auspicabile una prospettiva indipendente da parte di un organismo pubblico,
1. invita la Commissione e gli Stati membri ad annettere un'alta priorità a un'iniziativa di ricerca dell'UE sulla seconda generazione di Internet e le nuove infrastrutture di comunicazione (e relative comunicazioni elettroniche) nell'ambito del Sesto programma quadro di ricerca;
 2. sottolinea che le risorse dell'UE e degli Stati membri dovrebbero mirare a progetti preconcorrenziali, con l'obiettivo di garantire una forte presenza UE nello sviluppo globale della prossima generazione di Internet e della nuova infrastruttura delle comunicazioni, rafforzando il ruolo dell'UE nel governo di Internet, in particolare sulle questioni tecniche;
 3. sottolinea la rilevanza del sostegno che l'Unione dovrebbe recare ai paesi in via di sviluppo affinché siano meglio rappresentati in seno all'organismo che gestisce Internet e per poter lottare contro il divario digitale;
 4. sostiene con forza la strategia di incoraggiare i «centri di eccellenza» previsti nelle proposte della Commissione su un'area di ricerca europea, come già illustrato nella sua risoluzione del 15 febbraio 2001 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni sulla realizzazione dello «Spazio europeo della ricerca»: Orientamenti per le azioni dell'Unione nel settore della ricerca (2002-2006) (COM(2000) 612 — C5-0738/2000 — 2000/2334(COS))⁽¹⁾; ritiene che le comunicazioni elettroniche debbano essere oggetto di uno di questi centri;

(¹) «Testi approvati», punto 12.

Giovedì 3 maggio 2001

5. si compiace con la Commissione per la sua strategia concernente lo sviluppo di una capacità infrastrutturale a banda larga, ma osserva che per sfruttare questa capacità occorrono vigorosi piani di ricerca; ritiene che tali iniziative potrebbero riguardare:

- l'integrazione dell'iniziativa Géant nei lavori della Banca europea per gli Investimenti, nei Fondi strutturali, in altri strumenti comunitari e nelle attività degli Stati membri,
- il consolidamento e lo sviluppo dell'infrastruttura Géant, e il coordinamento delle risorse disponibili affinché il suo potenziale sia sfruttato appieno,
- l'utilizzazione di basi sperimentali globalmente competitive per la ricerca e lo sviluppo in materia di nuove tecnologie, prodotti e servizi via Internet;
- la creazione delle condizioni necessarie per servizi con valore aggiunto in tali reti;

6. sottolinea il compito della Commissione di provvedere al rapido allestimento di una rete di ricerca transeuropea superveloce con una capacità di 100 gigabits/secondo in mancanza della quale non è possibile realizzare un'economia concorrenziale, dinamica e basata sulle conoscenze; invita la Commissione a dar prova di maggiore ambizione nel porre in atto il progetto Géant;

7. riafferma che tutte le iniziative di ricerca dell'UE sull'Internet di prossima generazione e sulle nuove infrastrutture di comunicazione debbono fungere da complemento ma non da sostituto della ricerca indotta dal mercato; è favorevole al concetto di iniziative di ricerca condivise con il settore privato, ove possibile, ma sottolinea che l'evoluzione nel settore è talmente rapida da rendere necessario che venga assicurata la neutralità delle misure dal punto di vista tecnico;

8. rileva che le attività tecniche e scientifiche dovrebbero essere coordinate con gli aspetti più generali di tipo politico e sociale inclusi nella strategia di e-Europe, ed essere sostenuti, se del caso, dalla ricerca;

9. ritiene che i seguenti settori chiave dell'evoluzione di Internet dovrebbero essere compresi, tra l'altro, in qualsiasi strategia di ricerca;

- la disponibilità di abbondanti infrastrutture a basso costo, con una maggiore ampiezza di banda, accessibili a condizioni eque;
- l'esigenza di un significativo miglioramento della qualità di trasmissione Internet (velocità, affidabilità e sicurezza) e del suo potenziale di «valore aggiunto» (ad esempio, riscossione di pagamenti, far fronte ad esigenze personalizzate);
- l'aumento del numero di dispositivi per collegamenti a distanza, che operano automaticamente, senza l'intervento degli utenti (ad esempio, collegamenti con monitor per neonati, apparecchiature domestiche, automobili);
- un grande aumento delle comunicazioni senza filo;
- l'emergenza di numerosi canali con servizi specializzati (l'Internet convenzionale diventerà uno di tanti servizi);

10. invita l'UE a promuovere la ricerca e sforzi di sviluppo coordinati tra l'altro nei seguenti settori di utilizzazione di infrastrutture ad elevata capacità per le comunicazioni elettroniche, a connessione permanente e grande mobilità:

- l'interoperabilità e le architetture aperte;
- l'effettiva utilizzazione della capacità offerta dall'utilizzazione di una maggiore larghezza di banda;
- i tipi ottimali di software e di hardware da utilizzare che possono portare a potenziali nuovi standard;
- l'ulteriore sviluppo della tecnologia dei fotoni per le infrastrutture di comunicazione, in particolare per porre rimedio ai potenziali ingorghi in materia di commutazione e di instradamento;
- il nuovo contesto della struttura di un Internet a capacità estremamente elevata;
- il modo in cui una rete dorsale ad alta capacità può fungere da interfaccia con l'infrastruttura mobile;

Giovedì 3 maggio 2001

- il modo in cui verrà gestita la consegna, la disponibilità e la sicurezza del contenuto;
 - il modo in cui possono essere agevolati la ricerca e il recupero dei dati;
 - un servizio di instradamento distribuito DNS (Domain Name Server) sotto il controllo di organismi commerciali separati;
11. sottolinea che la e-partecipazione e la e-accessibilità sono fondamentali per le iniziative di ricerca e di sviluppo allo scopo di rendere la rete accessibile a tutti; ritiene che mediante la cooperazione internazionale si debbano fornire standard e orientamenti per facilitare l'accesso alle persone con particolari esigenze, come i disabili e gli anziani (WAI: «Web Accessibility Initiative»);
12. rileva che un aspetto principale della futura evoluzione di Internet, che deve continuare ad essere affrontato con iniziative di ricerca UE, è quello della sicurezza dei dati e dei sistemi, in particolare la possibilità di resistere ad attacchi dolosi;
13. invita l'UE a promuovere le ricerche nei seguenti settori:
- modelli *Peer to Peer* e contenuto *open source*;
 - i mezzi di protezione dei dati generati elettronicamente, compresa la necessità di un «incapsulamento» discreto dei dati per evitare il consolidamento non autorizzato delle informazioni private;
 - un contesto giuridico coerente nel settore della sicurezza di Internet che, tra l'altro, fornisca una politica più coerente e affidabile in materia di criptaggio nell'ambito della UE;
 - soluzioni ai sempre maggiori problemi di riservatezza derivanti da infinite capacità di memorizzazione e di ricerca;
 - i concetti di un'infrastruttura Internet evoluta dotata di ben congegnati meccanismi di sicurezza incorporati, per aumentare la protezione del contenuto e l'integrità del sistema da pericoli esterni, in particolare nel caso di sistemi mobili che utilizzano collegamenti senza fili;
 - la promozione di sistemi di codificazione *open source* nel settore della sicurezza;
 - gli eventuali rischi per la salute associati alle radiazioni elettromagnetiche e i mezzi ottimali per ridurre al minimo i rischi per i consumatori in vista dell'espansione di tali sistemi;
14. rileva l'importanza dello sviluppo di tecnologie che facilitino l'espansione del commercio senza fili, e sostiene pertanto la ricerca nei seguenti settori:
- evoluzione dei telefoni mobili in «portafogli», il che faciliterà enormemente gli acquisti di beni e servizi con la «moneta elettronica», incluse tecnologie di interfaccia sicure quali i collegamenti ottici senza fili;
 - l'uso di telefoni mobili quale mezzo di identificazione, che potrebbe costituire sistemi di sicurezza in molte organizzazioni;
 - i concetti di un'infrastruttura per l'imposizione delle vendite tra gli Stati membri, in modo da facilitare il commercio senza fili ed evitare la «doppia imposizione»;
 - sicurezza rafforzata per la trasmissione senza fili di documenti altamente confidenziali, quali informazioni finanziarie e mediche, rilevando i benefici potenziali dell'accesso di emergenza alle informazioni mediche;
15. insiste affinché sia promossa la ricerca in materia di sviluppo di software alternativi di navigazione in rete;
16. rileva che il potenziamento delle reti dorsali offre la possibilità di trasmettere un gran numero di servizi digitali televisivi in tempo reale, sia pubblici che privati;
17. riconosce che il potenziale di trasmettere programmi radiotelevisivi in tempo reale agli utenti di Internet fissi e mobili offre un notevole potenziale per un'egemonia tecnologica dell'UE;
18. ritiene che la selezione delle trasmissioni e i sistemi di pagamento debbano essere considerati un'alta priorità della ricerca e dello sviluppo preconcorsenziale;
19. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-